

LXVIII.

TORNATA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1895

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Commemorazione dell'ex deputato CASTROME-
DIANO:

Oratore:

IMBRIANI Pag. 2418

Disegni di legge (*Discussione*):

Guardie di finanza:

Oratori:

BARZILAI 2429-31
 BOSELLI, *ministro delle finanze* 2424-30
 FRASCARA, *relatore* 2425-27-28-31
 OMODEI 2424
 SAPORITO 2427
 VISCHI 2431
 ZAVATTARI 2429

Credito fondiario:

Oratori:

BALENZANO, *relatore* 2441-46-49-50
 BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura e com-
 mercio* 2442-47-48-49
 CAPRUZZI 2448
 DILIGENTI 2436-42
 IMBRIANI 2447-48
 LUZZATI I. 2433-48
 MORELLI-GUALTIEROTTI 2445-48-50
 SONNINO SIDNEY, *ministro del tesoro* 2443
 VISCHI 2439-44

Giuramento del deputato PIATTI 2423

Interrogazioni:

Fatti di Pistoia:

Oratori:

MICHELOZZI 2419
 MOCENNI, *ministro della guerra* 2419

Straordinari delle intendenze:

Oratori:

BARZILAI 2421
 BOSELLI, *ministro delle finanze* 2419-21

Ricevitori daziari:

Oratori:

BARZILAI 2422
 BOSELLI, *ministro delle finanze* 2422

Indennità alle vittime di Resceto:

Oratori:

BOSELLI, *ministro delle finanze* Pag. 2423
 IMBRIANI 2423

Proposte sull'ordine del giorno:

Oratori:

CRISPI, *presidente del Consiglio* 2453-54-56
 BARZILAI 2353-55
 BERTOLLO 2456
 GAETANI DI LAURENZANA 2455
 IMBRIANI 2454-55-57
 PAPA 2454
 PRINETTI 2455
 ROSANO 2456
 VISOCCHI 2454

Votazione nominale (manca di numero legale) 2457

La seduta comincia alle 14.5.

Borgatta, *segretario*, legge il processo ver-
 bale della seduta precedente che è approvato.

Comunicazione di telegrammi di ringraziamento
delle famiglie dei compianti deputati Torlonia,
Ercole e Bonghi.

Presidente. Debbo annunziare alla Camera
 che in risposta alle condoglianze che ho
 avuto l'onore, per voto della Camera, di par-
 tecipare alle famiglie dei defunti deputati
 Torlonia, Ercole e Bonghi, mi sono pervenuti
 i seguenti telegrammi:

« Ringrazio per le condoglianze espresse
 alla mia famiglia da V. E. e dalla Rappre-
 sentanza nazionale che ci confortano nel lutto,
 perchè onorano la memoria del caro nostro

fratello Stanislao che ha ben meritato della patria, avendola servita indefessamente.

« Leopoldo Torlonia. »

« Le onoranze rese dalla Rappresentanza nazionale al nome di Paolo Ercole e le elevate parole profferite dall'Eccellenza Vostra, dal capo del Governo e dagli onorevoli Ceriana-Mayneri, Canegallo e Branca, sono state di grande sollievo al dolore della famiglia che ne serberà ricordo incancellabile insieme con la memoria dell'amato estinto. Prego pertanto, a nome della famiglia stessa, l'Eccellenza Vostra di accogliere l'attestazione della sua più viva gratitudine e di volersi degnare di manifestare all'Assemblea tali sentimenti.

« Per la famiglia

« Pietro Paolo Ercole

« Cancelliere della Corte di appello di Roma. »

« Onorevole Villa, presidente della Camera dei deputati.

« Le manifestazioni d'affetto e di onore della Rappresentanza nazionale e le sue personali, hanno avuto profondo eco nell'animo mio e dei miei figli, spezzato da così improvvisa, terribile sventura. Unico conforto l'abbiamo nella fiducia che quanti amarono e stimarono lui, coopereranno a che nessuno degli alti ideali che furono mèta al suo vivere, lo travagliarono e lo condussero immaturamente alla fine, resti non pienamente realizzato. Tale fiducia ci viene pensando a lui che non indietreggiò mai davanti a difficoltà alcuna per servire lealmente con l'azione e la mente il Re e la Patria.

« Carlotta Bonghi. »

Commemorazione dell'ex-deputato Sigismondo Castromediano.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Assente ieri involontariamente, la Camera mi consentirà che io le ricordi un nobile e generoso ex-deputato morto il 26 agosto ultimo in un decoroso squallore: Sigismondo Castromediano, duca di Caballino.

Egli fu deputato nella legislatura VIII, nella prima del Regno d'Italia. Egli aveva sacrificato davvero alla patria tutto. La sua vera nobiltà, il suo vero titolo stava nella galera e nella catena, portata nobilmente, decorosamente, come nella morte alteramente

sdegnosa, poichè egli è morto, più che povero, misero, ma senza chiedere mai nulla a nessuno e neppure all'Erario del suo paese. Gli sono stati offerti soccorsi e pensioni. Li ha rifiutati; poichè egli era di coloro che pensano che l'educazione impone certi doveri nella vita, che precipuamente sono quelli di operare virtuosamente e di combattere per la patria, per la libertà e per la giustizia.

Neppure un posticino in Senato c'è stato per Sigismondo Castromediano; mentre i governanti d'Italia, vi mandano a sedere, direttori delle Banche romane.

Presidente. Onorevole Imbriani, parlando di una tomba si dimenticano quegli attriti, che la politica pur troppo crea.

Imbriani. Ricordo i torti che sono stati grandi verso quel generoso.

Presidente. Non bisogna rimpicciolirli.

Imbriani. Non rimpicciolisco nulla, perchè questa è una osservazione subiettiva e non obiettiva.

Dalla bocca di Sigismondo Castromediano non è mai uscita nè una parola di rammarico, nè di rimprovero a nessuno. Egli era della terra dei Massa e dei Falconieri, che perirono sulle forche; egli era della terra d'Otranto, di quella terra dei Mignogna e dei Braico; e seppe, al pari di loro, insegnare come si osserva la virtù e come nobilmente si adempie al compito della vita.

Ha lasciato per suo testamento un nobile scritto: *Prigioni e galere politiche*.

Nei momenti che corrono, rinnovandosi le prigioni e le galere politiche, forse non sarà senza insegnamento.

E poichè si osserva, come dice il poeta, il « nefando stile di schiatta ignava e finta » di avvilito, cioè, e di spregiare la virtù viva, poichè viva l'avete spregiata, almeno lodiamola estinta!

Questo è il voto che io formulo.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Vetroni. (Non c'è).

Non essendo presente l'onorevole Vetroni, decade la sua interrogazione.

Viene ora quella dell'onorevole Carotti al ministro delle finanze.

(Non c'è).

Neppure l'onorevole Carotti essendo presente la sua interrogazione decade.

L'onorevole Minelli è presente?

(Non è presente).

Allora do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra per rispondere all'interrogazione dell'onorevole Michelozzi « intorno ai fatti avvenuti nell'ex-monastero delle Benedettine in Pistoia, per opera di militari ivi alloggiati. »

Mocenni, ministro della guerra. L'onorevole interrogante conosce non solamente i particolari dei fatti sopra i quali m'interroga, ma conosce anche le misure e i provvedimenti che sono stati presi dal Ministero, intorno ai quali egli del resto mi aveva ancora parlato particolarmente.

Sta di fatto che nei giorni 24, 25 ed anche in parte del giorno 26 del mese di luglio ultimo scorso, essendo di passaggio per Pistoia due squadroni dell'8° reggimento di cavalleria, reggimento Montebello, che si recavano alle esercitazioni campali, vennero gli uomini alloggiati nel convento delle monache di Sala, in un locale attiguo a certe scuole femminili di cui io ignoro il titolo, e, partendo i due squadroni per seguirne la loro marcia, furono lasciati in Pistoia due cavalli ammalati e con questi cavalli furono lasciati pure un maniscalco e due soldati che servivano di attendenti ad ufficiali. Sta di fatto ed io non intendo di attenuare quello che accadde, che alcuni soldati di quegli squadroni, per leggerezza, sforzarono una porta che comunicava con la detta scuola; la quale porta non era fortemente assicurata, frugarono nei mobili scolastici che trovarono; nella lavagna scrissero e fecero alcuni disegni i quali non erano ispirati al più alto sentimento di purità e di castità, e trasportarono fuori anche alcuni oggetti appartenenti alle bambine, che naturalmente erano assenti perchè in vacanza.

Questo fatto però, che io deploro e che ha provocato da parte mia dei severi rimproveri a chi per negligenza lasciò trascorrere le cose a questo punto e delle severissime punizioni a coloro che le cagionarono, fu effettivamente molto esagerato; ciò riconobbero le autorità militari e primo il comandante del Corpo d'armata. Io stesso, ritornando da Montecatini, mi sono appositamente fermato a Pistoia, ed ho voluto assicurarmi da me come stavano le

cose. E cittadini egregi, che hanno anche parte nelle amministrazioni pubbliche, mi fecero rilevare come realmente si fossero esagerate le cose. Nulladimeno io ripeto che punii di una punizione generale gli uomini tutti e gli ufficiali dei due squadroni fino a che non si fossero conosciuti i veri autori del danno. Conosciuti questi, fui molto severo con loro. Feci stimare anche i danni che ammontavano a lire 70, le quali furono versate all'amministrazione che li aveva sofferti.

Il fatto, per quanto sia dispiacevole, è unico nei due anni da che io sono ministro della guerra. E poichè sono 200,000 gli uomini che appartengono all'esercito permanente, allora anzi erano 230,000 sotto le armi, non è poi da esagerare se due o tre mancarono al loro dovere e si resero colpevoli di un fatto non bello certamente.

Ripeto che sono stati severamente puniti i colpevoli e mi permetto di tacere della punizione che è stata inflitta anche a coloro che per negligenza in qualche modo hanno reso possibile il fatto lamentato. Con questo spero di aver soddisfatto l'onorevole interrogante.

Presidente. Onorevole Michelozzi...

Michelozzi. Io mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro della guerra in tutto fuorchè in un punto e cioè: che la opinione pubblica avesse esagerati i fatti, che l'onorevole Mocenni stesso ha detti gravissimi, anzi unici nei due anni da che egli è ministro.

E non aggiungo altro perchè il regolamento forse non me lo consentirebbe. Io sono soddisfatto dell'opera del ministro, che ha disposto come conveniva al decoro dell'esercito nostro provvedendo e punendo tutti, perchè il punto più grave della cosa è che i superiori immediati di quella truppa non facessero rapporto subito al comandante ed al Ministero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze, per rispondere alla seguente interrogazione dell'onorevole Barzilai « circa la situazione fatta agli straordinari delle Intendenze con Decreto 20 dicembre 1894. »

Boselli, ministro delle finanze. Questa interrogazione si riferisce ad un provvedimento pel quale speravo di trovar solo lode in questa Camera.

Se è vero che conviene sostituire al concetto di una burocrazia lenta e consuetudi-

narìa quello di avvalersi di impiegati che nelle minori funzioni prestino allo Stato la opera loro in quelle condizioni delle quali, per ottenere maggiore e miglior lavoro si giovano le Società private, secondo i sistemi che si seguono anche in altri grandi paesi, a me pare che il Decreto del 20 dicembre 1894 avrebbe dovuto trovare l'adesione di quanti condividono questi concetti.

Ma da queste considerazioni generali veniamo a considerare la questione particolare di cui si tratta.

Quale era la condizione degli scrivani straordinari presso le Intendenze di finanza? Era questa: gli scrivani erano assunti per determinazione ministeriale, senza esame e senza alcuna condizione, secondo il criterio del ministro.

Sanguinetti. Anche degli intendenti.

Boselli, ministro delle finanze. Erano retribuiti con un assegno mensile di varia misura *ad libitum* del ministro; ce ne sono di quelli che stentano la vita con 60 lire, ce ne sono degli altri che hanno invece 120 lire al mese. Non so il perchè di questa diversità: io ho trovato segnate le cifre, ed esse non dicono la ragione della loro origine.

Erano mantenuti in servizio, finchè non dessero motivo a gravi lagnanze; e, se piaceva al loro superiore di riferire al ministro che a gravi lagnanze avessero dato luogo, il ministro poteva senz'altro licenziarli. E, quando, per ragioni di servizio o di disciplina, taluno di essi era licenziato, non aveva alcun diritto a far valere: perchè l'amministrazione non aveva alcun impegno di mantenerli in servizio, non aveva assicurato loro alcun collocamento continuativo.

Il decreto da me promosso ha stabilito che ai minori servizi di ordine nelle Intendenze si provveda con scrivani avventizi, scelti dagli intendenti, sotto la loro responsabilità, e pagati a cottimo, secondo la quantità e la qualità del lavoro compiuto da ciascuno di essi.

Gli intendenti, siccome quelli che li assumono e che debbono rispondere del loro servizio, hanno anche la facoltà di licenziarli; cosa, però, che non hanno facoltà di fare, se non in casi ben determinati dalle istruzioni di servizio.

Ma, mentre iniziavo questa che a me pare una lodevole riforma, ho provveduto alla con-

dizione degli scrivani straordinari anteriormente in servizio: perchè, per questi, ho stabilito in via transitoria che continuassero in servizio senza applicazione del criterio del cottimo, ma con lo stesso assegno mensile che avevano prima del decreto del dicembre 1894. Per modo che essi non hanno subito alcun mutamento nella loro posizione, all'infuori di aver cambiato nome, e di chiamarsi ora *diurnisti avventizi* anzichè *scrivani straordinari*, com'erano prima denominati. Ogni Intendenza ha una somma determinata, per provvedere al pagamento delle mercedi dovute ai *diurnisti avventizi*; ma ciascuno di essi, quando provenga dalla precedente categoria degli scrivani straordinari, ha conservata la retribuzione che prima aveva.

Naturalmente, se qualcuno di loro si rende immeritevole di essere mantenuto in servizio, è licenziato, così come poteva essere licenziato prima del decreto del 20 dicembre 1894, nè più, nè meno; ma gli Intendenti continuano a riferirne al Ministero, prima di addivenire a qualsiasi provvedimento; tant'è che io non conosco alcun caso, (e se l'onorevole Barzilai vorrà accennarmene taluno, io lo esaminerò con tutta cura) non conosco, dico, alcun caso particolare di scrivani straordinari mandati via senza giustificati motivi, in esecuzione del decreto del 20 dicembre, o la cui retribuzione mensile sia stata diminuita.

Il Decreto, del quale si parla, ha creato, in sostanza, due specie di scrivani straordinari presso le intendenze. Quelli della nuova specie, cioè i *diurnisti avventizi*, assunti liberamente dall'Intendente, a seconda delle necessità dell'ufficio, retribuiti da lui, entro la somma che è posta a sua disposizione, i quali lavorano a cottimo, sotto la responsabilità dell'Intendente, e possono essere dall'Intendente stesso licenziati, corrispondendo in tal modo ad un concetto, che a me pare di razionale ed utile decentramento, in quanto tende a liberare l'Amministrazione centrale da un compito per essa non necessario, e ad ottenere maggior quantità e miglior qualità di lavoro. L'altra specie può dirsi quella degli antichi scrivani straordinari, che sono stati, quando non avessero avuto demeriti, confermati in servizio, e saranno mantenuti in esso fino a quando non se ne rendano immeritevoli, e pei quali si è fatta eccezione al concetto del cottimo, lasciando ad ognuno di loro la retribuzione della quale godeva prima

della emanazione del Decreto più volte citato. Tale è lo stato delle cose.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Certamente è una bellissima teoria quella della burocrazia più utile, messa innanzi dall'onorevole ministro: ma io non so capire perchè egli abbia voluto applicarla precisamente a questa categoria d'impiegati, la quale versa in miserrime condizioni.

Questi scrivani, taluni dei quali servivano da oltre 30 anni, come scrivani straordinari presso le intendenze, speravano che un giorno anche per loro sarebbe venuto in cui sarebbero stati chiamati a servire in pianta, cioè a veder assicurata la loro esistenza.

Invece il decreto improvvisamente li mutava da straordinari ad avventizii.

E qui mi si permetta di rilevare una circostanza esposta dall'onorevole ministro, che non mi pare perfettamente esatta.

Non sta che i vecchi scrivani straordinari abbiano mutato soltanto di nome: essi hanno ora tutte le accidentalità del nuovo ufficio. Perchè, per esempio, questi poveri diavoli che guadagnano 50 o 60 lire il mese, se un giorno si ammalano, non percepiscono un centesimo, e devono pagare il sostituto che lavora e scrive per loro? Essi non hanno il beneficio dei congedi, come non hanno alcuno di quei benefici che si accordano a tutti gli impiegati straordinari dello Stato. Quindi non è perfettamente esatto che sia mutamento di nome soltanto. Col nome di scrivano avventizio è venuto anche il contenuto di questa parola, sia pur restato in linea generale identico lo stipendio di cui godevano prima.

Ora mentre io vedo che lo stesso ministro per altri impiegati dipendenti dallo stesso ufficio, e precisamente per quelli degli uffici tecnici di finanza, ha adottato una misura tutt'affatto diversa, cioè li ha nominati ufficiali d'ordine in pianta, non comprendo perchè egli dovesse retrocedere questi poveri diavoli, i quali fino da trent'anni prestano questo ingrato e mal retribuito servizio, a questa posizione così precaria fra le precarie, perchè l'intendente, una mattina che si reca in ufficio di cattivo umore, può perfettamente metterli sulla strada senza che essi abbiano diritto ad alcuna indennità, ad alcuna considerazione.

Ora io capisco benissimo quello che dice l'onorevole ministro circa la opportunità di

rendere più produttivo il lavoro che si presta allo Stato; ma non capisco che questa gente, la quale lavora assai, e non ritrae dal suo lavoro tanto che basti per vivere, sia così maltrattata.

Io quindi non posso dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e mi auguro che almeno un temperamento venga preso da lui, per rendere meno infelici le condizioni di questa povera gente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Veda, onorevole Barzilai, se l'intendente di finanza fosse andato una mattina di cattivo umore, al suo ufficio, anche senza il mio decreto, avrebbe potuto liberarsi di taluno degli antichi scrivani straordinari. Bastava che avesse detto al Ministero: non mi serve più. E se Ella vuole favorire al mio Ministero, potrò mostrarle una lunga nota di scrivani straordinari licenziati in questo modo.

E siccome oggi pei diurnisti che già erano addetti agli uffici delle Intendenze, come scrivani straordinari, gli intendenti non esercitano arbitrariamente la facoltà del licenziamento, ma li invitai appunto a riferire al Ministero per una specie di tutela di quegli antichi operai dello Stato, così le loro condizioni sotto questo riguardo non sono punto deteriorate.

Ma, dice l'onorevole Barzilai, voi avete offese le loro speranze.

Onorevole Barzilai, io la assicuro che quelle erano speranze assolutamente teoriche, perchè, se essi si illudevano di acquistare nella loro posizione titoli per essere collocati in pianta stabile, è da considerare che codesta possibilità sarebbe stata assai remota pel gran numero di straordinari che da parecchi anni, avendo subiti gli esami, attendono il loro collocamento nei posti della carriera d'ordine, e, mi dispiace per loro e per le loro famiglie, attenderanno ancora lunghi e lunghi anni prima che possano entrare in quel ruolo che io ho fatto, e che, sopprimendo molti posti, ha dato luogo a notevoli economie.

L'onorevole Barzilai dice ancora che io ho cambiate le accidentalità di codesti scrivani; ma quali accidentalità?

Congedi, non li avevano prima e non li hanno adesso.

Possono esservi dei casi non ordinari, nei quali l'equità consiglia di accordare brevi con-

gedi anche agli straordinari, per esempio, nei casi da lui accennati, se per un giorno o poco più, uno di essi (di quelli antichi) cada malato e non possa recarsi in ufficio a fare il proprio lavoro; ed io assicuro l'onorevole Barzilai che si procederà in questi casi con quella stessa equità, dalla quale è stato ispirato il decreto che a lui è spiaciuto.

Presidente. Così è esaurita questa interrogazione.

Ne viene ora un'altra dello stesso onorevole Barzilai allo stesso ministro delle finanze. « Sulla situazione che vien fatta ai ricevitori daziari di fronte ai diritti di anzianità di vecchi impiegati del dazio consumo. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. La questione riguarda gli impiegati del dazio consumo di Roma e Napoli e più precisamente i ricevitori, i quali debbono essere considerati in una condizione particolare sia per la delicatezza delle loro funzioni, sia per l'interesse dello Stato, che è congiunto alle funzioni stesse, sia per molte altre considerazioni.

Tali ricevitori, come tutti gli agenti dello Stato che maneggiano denaro, sono tenuti a prestare una cauzione, ed inoltre, per disposizione regolamentare sono rivestiti dell'autorità di capi d'ufficio, per l'esercizio della quale si richiedono speciali attitudini. Perciò sono tenuti a garanzia della propria gestione, come tutti gli agenti dello Stato che maneggiano denari, ad una malleveria che varia da lire 4,000 a lire 10,000 secondo le varie classi, a termini dell'articolo 3 di un decreto del 23 ottobre 1894.

Devono anche possedere un grado speciale di capacità, di conoscenza del servizio, e di energia, per potere esercitare degnamente e utilmente le funzioni di capo d'ufficio delle quali sono rivestiti. Quindi è naturale che allorchè si fanno delle nomine in tale categoria di impiegati, non si possa seguire il criterio assoluto della anzianità, ma debbasi adottare quello della scelta, perchè non tutti gli impiegati promovibili posseggono le qualità per il posto di ricevitore; non tutti possono disporre della cauzione richiesta; ed allora avviene che quando un posto si rende vacante, non si possa scegliere il più anziano fra gli impiegati che aspirano a quel posto, ma si debba oltrepassare al 2, al 3, e così via, perchè,

ad esempio, il primo non ha la capacità voluta, all'altro fa difetto l'energia fisica, il terzo non ha possibilità di dare la cauzione.

Per tutto ciò il passaggio per anzianità non può essere strettamente osservato.

Questa è la risposta che io dò alla interrogazione dell'onorevole Barzilai formulata in termini generali. Se però Egli ha qualche caso speciale, in cui ritenga che le norme da me indicate non sieno state seguite, abbia la compiacenza di dirmelo, e credo che riconosca in me tal senso di giustizia da essere certo che se vi fu fallo od errore sarà riparato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Questa veramente è una questione più di forma che di sostanza, ma però non meno degna della sua attenzione.

Sta in fatto che furono assunti alla carica di capi d'ufficio, in Roma specialmente, dei giovani, i quali si trovavano in condizione di poter prestare quella cauzione; e questi sono andati avanti ad impiegati, i quali da 25 e 30 anni si trovavano ad essere capi commessi nell'ufficio del dazio. Ora l'onorevole ministro comprende come, oltre la questione d'interesse, vi sia una questione di suscettività molto gravemente lesa dal fatto, che dei giovani, per quanto valenti, appena entrati in servizio, sieno creati capi d'ufficio e messi a capo di questo personale, che da molto tempo presta servizio.

Ma questi impiegati, i quali conoscono la necessità che vi siano cotesti ricevitori, i quali prestino questa cauzione, si accontenterebbero di poco, e cioè che i ricevitori stessi fossero assimilati ai cassieri e non dichiarati capi d'ufficio. Insomma, è più una questione di forma che di sostanza, ma nella quale il ministro comprende che il substrato di buona ragione c'è; perchè, ripeto, il fatto d'impiegati vecchissimi, messi alla dipendenza dei nuovi, non è tale da incoraggiare gli impiegati stessi a quel lavoro, che il ministro desidera sempre più produttivamente fatto da loro.

Presidente. Viene per ultimo l'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio al ministro delle finanze, « per conoscere se intenda di stabilire una pensione alla famiglia dell'agente catastale Rosi, sventuratissimamente ucciso a Resceto, ed una indennità alle altre vittime. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro delle finanze. Io credeva che l'onorevole Imbriani nel luglio scorso avesse raccolta una mia interruzione fatta mentre si parlava del tristissimo caso avvenuto nella notte dal 16 al 17 di quel mese, e che quindi fosse certo che un qualche provvedimento continuativo a favore della famiglia Rosi io l'avrei preso. Ed effettivamente a codesto provvedimento sono addivenuto con sollecitudine ed esso è già da qualche tempo un fatto compiuto.

In quel disgraziato e tanto doloroso caso il cui il Rosi fu ucciso, riportarono anche contusioni non lievi lo scritturale Pompeo Zilocchi e l'ingegnere Ernesto Vitiello. Io subito disposi perchè tanto all'uno quanto all'altro di questi impiegati oltre il pagamento dell'intera retribuzione, durante la malattia che fu conseguenza delle contusioni sofferte, fossero pure pagate tutte le spese per la cura di cui ebbero a giovarsi, fino alla completa guarigione.

Quanto al Rosi, prima ancora che l'onorevole Imbriani parlasse in quest'Aula di quell'infausto avvenimento e subito appena ne fui avvisato telegraficamente, sono venuto senz'indugio in soccorso della famiglia da lui lasciata; e poco dopo, non ostante l'esiguità del fondo all'uopo iscritto in bilancio, ho stabilito per la moglie del Rosi un sussidio di lire 400, da rinnovarsi ogni anno, e trasmissibile ai figli, sotto determinate condizioni, cioè della minore età dei maschi e dello stato nubile delle femmine.

Noti l'onorevole Imbriani che da vari anni l'amministrazione delle finanze ha dovuto adottare la massima, sempre rigorosamente osservata, di non accordare più sussidî continuativi od assegni vitalizi non obbligatori per legge, non bastando il fondo destinato alle elargizioni che a qualche scarsa concessione straordinaria nei casi in cui le famiglie degli impiegati abbiano a trovarsi in luttuose circostanze. Tant'è che la Corte dei conti, visto questo mio decreto, mi fece alcune osservazioni, che in via normale erano assai fondate. Siccome però il caso era molto eccezionale e straordinariamente pietoso, io ho creduto che fosse lecita una eccezione alla regola generale, ed io stesso ho dettato una nota alla Corte dei conti, nella quale ho esposto i motivi che mi avevano condotto a tale concessione per la famiglia Rosi e che la giustificano. La Corte dei conti non in-

dugiò a consentire nei miei propositi e in via eccezionale registrò il Decreto a prò di quella sventurata famiglia.

Riconoscerà perciò l'onorevole Imbriani che da parte mia è stato fatto quanto era possibile, anzi un po' di più di quanto, per le regole vigenti nell'amministrazione, si potesse fare. E mi piace dire ancora a lui e alla Camera che il provvedimento da me ordinato per la famiglia Rosi fu accolto con molta soddisfazione, tanto che il sindaco di Montignoso mi rivolse per esso vivi ringraziamenti a nome suo e dei suoi compaesani.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Imbriani. In attesa di quella giustizia, che dovrà venire per l'uccisore del disgraziatissimo Rosi, mi è grato riconoscere che il ministro si è condotto da uomo di cuore.

Non aggiungo altre parole.

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Piatti lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*).

Piatti. Giuro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza.

La discussione, come la Camera ricorda, giunse all'articolo 14 *ter* dell'allegato. Lo leggo:

« Art. 14 *ter*. L'individuo della Guardia di finanza, che per qualsiasi motivo usa vie di fatto contro un suo inferiore in grado o nel comando, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 168 del Codice penale per l'esercito, diminuite di uno o due gradi. »

Se non vi sono osservazioni, s'intende approvato.

(*È approvato*).

« Art. 16. Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

1° con l'ammonizione:

2° con la sospensione dalla metà dello stipendio sino a trenta giorni;

3° con la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio:

a) da un mese ed un giorno a tre mesi;

b) da tre mesi ed un giorno ad un anno;

4° con la revoca dall'impiego;

5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

« Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di Circolo e dagli altri superiori, secondo le facoltà che saranno determinate dal regolamento.

« La punizione, di cui alla lettera a) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione e viene inflitta dal ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera b) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5, si applicano per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per Decreto Reale o ministeriale, secondochè trattisi di destituzione o di revoca oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.

« Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sarà sentito senza la procedura e le formalità stabilite pel Consiglio di disciplina.

« Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

« Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità. »

« Art. 16 *bis*. È destituito con perdita di ogni eventuale diritto a pensione, l'ufficiale, che contrae matrimonio senza il permesso prescritto dall'articolo 11. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Omodei.

Omodei. Onorevole ministro, a me sembra veramente molto grave questo articolo che fa perdere ogni eventuale diritto a pensione a quell'ufficiale del Corpo delle guardie di finanza che contrae matrimonio senza il permesso prescritto; perchè, fino a qualche mese fa nemmeno la legge sul matrimonio degli ufficiali dell'esercito conteneva una simile sanzione, e il volere ora assimilare gli

ufficiali delle guardie di finanza a quelli dell'esercito non mi par giusto. Quindi a questo articolo io propongo che siano soppresse le parole: « con perdita di ogni eventuale diritto a pensione. »

E giacchè mi trovo a parlare del matrimonio di questi ufficiali, duolmi che ieri si sia approvato l'articolo 11 che parla del matrimonio degli ufficiali e dei graduati del corpo delle guardie di finanza.

Presidente. Onorevole Omodei quella disposizione è già stata votata.

Omodei. So bene che è stato approvato l'articolo 11; ma una parola autorevole del ministro potrebbe dissipare alcuni dubbi cui dà luogo quella disposizione.

In essa si dice che la dote sarà di 1000 lire di rendita per i sottotenenti, di lire 600 per i tenenti, ecc.

Evidentemente il vincolo resta finchè dura l'impiego. Se domani quell'ufficiale o quel sott'ufficiale non farà più parte del Corpo delle guardie di finanza, la dote sarà svincolata; ma si possono presentare più casi. Si può sciogliere, secondo me, il vincolo di questa cauzione, quando accada una disgrazia, quando per esempio muoia la moglie dell'ufficiale ed esso rimanga senza prole.

Una voce. Si capisce!

Omodei. Si capisce sì, ma quando invece ci siano figli bisogna che sia spiegato che non si può dar luogo allo svincolo.

Ho voluto dir tutto questo, perchè tutti i giorni nascono questioni giudiziarie intorno a ciò ed i tribunali possono applicare questo articolo di legge, senza riferirsi alle disposizioni del Codice civile. È bene quindi che l'autorità del ministro venga in soccorso oggi per esplicare questa parte della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Boselli, ministro delle finanze. Io non sono molto erudito nella conoscenza delle cartelle vincolate per dote militare; ma mi pare di aver visto in talune di esse, che vi sono scritte le condizioni che ne regolano il vincolo e lo svincolo.

Ad ogni modo non esito a dichiarare, che, anche rispetto a questo vincolo, si debbono applicare le disposizioni del Codice civile nei rapporti delle ragioni civili e familiari.

Veniamo all'altra questione.

Io sono molto tenero rispetto alla argomentazione ed alla proposta del collega Omo-

dei. Ma questa eccezionale severità rispetto agli ufficiali delle guardie di finanza, che contravvengono alle disposizioni proibitive del matrimonio se non esiste una determinata dote e insieme l'autorizzazione del ministro, non è creata da questo disegno di legge.

La legge del 1862, la quale stabiliva quello stesso obbligo che ora viene rinnovato con questa legge, dopo che quella del 1881 l'aveva abolito, la legge, dico, del 1862, contiene la disposizione, che fu letteralmente copiata nella proposta di questo articolo.

La legge del 1881, se non aveva riprodotto gli obblighi relativi al matrimonio per gli ufficiali, li aveva riprodotti per i sott'ufficiali delle guardie di finanza.

Ed è scritto nell'articolo 13 della legge vigente, articolo che questa nuova non avrebbe abrogato, rispetto ai sott'ufficiali del Corpo delle guardie doganali: « Il matrimonio, senza permesso, dei sott'ufficiali, è accompagnato dall'espulsione dal Corpo, colla perdita del diritto a pensione. »

È un *jus* singolare, di eccezionale severità, introdotto nella legislazione dal 1862 al 1881, per quanto concerne i matrimoni degli ufficiali della guardia di finanza, e dal 1862 ad oggi per quelli dei sott'ufficiali.

Imbriani. Ne fate tanti cappuccini!

Boselli, ministro delle finanze. Vedete che siamo in una questione di sanzione penale: il principio è passato. Però a me par giusto che si segua la norma stessa (non so se la Commissione sia del mio parere) che vale per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, e dei sott'ufficiali e ciò tanto per gli ufficiali come per i sott'ufficiali della guardia di finanza.

Quindi si potrebbe dire: « È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso, di cui all'articolo 11. L'ufficiale revocato, che non conti meno di 15 anni di servizio, avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito, che incorrono nella medesima mancanza. »

E sarebbe equo aggiungere ancora, d'accordo con la Commissione, una disposizione che estenda ai sott'ufficiali della guardia di finanza le disposizioni vigenti per i sott'ufficiali dell'esercito.

Presidente. Prego l'onorevole ministro di mandare la sua proposta scritta.

Frascara, relatore. L'articolo 13 è approvato

e contiene disposizioni esplicite per i sott'ufficiali, quindi non si può tornarci sopra.

Boselli, ministro delle finanze. Su questo mi rimetto al presidente della Camera.

Presidente. Non è possibile, onorevole ministro.

Insiste, onorevole Omodei, nel suo emendamento?

Omodei. Mi pare che l'onorevole ministro lo abbia accettato.

Boselli, ministro delle finanze. L'emendamento che ho presentato riguarda appunto gli ufficiali e attenua la disposizione contenuta nel Decreto.

Per quanto riguarda i sott'ufficiali cercherò di riparare in altro modo.

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze propone che all'articolo 16 *bis* venga sostituita quest'altra formula:

« È revocato dall'impiego l'ufficiale che contrae matrimonio senza il permesso di cui all'articolo 11.

« L'ufficiale revocato che non conti meno di 15 anni di servizio avrà diritto ad un assegno pari a quello che la legge 25 maggio 1852 stabilisce per gli ufficiali del Regio esercito che incorrono nella medesima mancanza. »

Prego la Commissione di voler dichiarare se accetta questo emendamento.

Frascara, relatore. L'accetta.

Omodei. Allora io ritiro il mio.

Presidente. Metto a partito l'emendamento proposto dal ministro ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 16 *ter*. L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potrà, durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla metà del soldo.

« In caso di assoluzione, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianità, che aveva nel giorno della sospensione.

« Art. 17. L'individuo della Guardia di finanza, che commette contrabbando o collude con estranei per frodare la finanza ovvero sottrae o distrae a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui, che lo compongono, valori o generi, di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia, la esazione o l'amministrazione, soggiace alle pene

stabilite nella prima parte dell'articolo 188, e, secondo il valore del danno, nello articolo 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

« È applicabile la pena comminata dall'articolo 191 dello stesso Codice a chi faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono.

« Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice a chi abbia ricevuto donativi e remunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggersi sia la retrocessione o la destituzione.

« Art. 17 bis. Quando l'individuo della Guardia di finanza, per commettere od occultare alcuno dei reati previsti nell'articolo precedente, falsifichi registri o documenti dell'Amministrazione e del Corpo, soggiace alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 179 del Codice penale per l'esercito, applicata secondo la disposizione dell'articolo 43 dello stesso Codice.

« Art. 18. La condanna degli individui della Guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 15, 17 e 17 bis è pronunciata dai tribunali militari, qualunque sia la specie di esse e la legge che le stabilisca. »

« Art. 21. I gradi e i soldi del Corpo della Guardia di finanza e le pensioni dei tenenti, sottotenenti, sott'ufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

« Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dello aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.

« Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1560, e quelle del Decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.

« Il trattamento di riposo degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sottoispettori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'ab-

biano raggiunto i sessant'anni di età, qualunque sia la loro anzianità di servizio.

« Il Governo ha facoltà di collocare a riposo d'autorità gl'ispettori superiori, ispettori e sottoispettori, che abbiano compiuto i sessant'anni di età, ed i tenenti, sottotenenti, sott'ufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.

« Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonchè i sott'ufficiali e le guardie, che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito. »

Saporito. Domando di parlare su questo articolo.

Presidente. Le tabelle di cui si fa cenno in questo articolo sono state distribuite agli onorevoli deputati: quindi credo inutile il darne lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere un emendamento che vado a proporre per quest'articolo 21.

Al quarto capoverso è detto: « Il trattamento di riposo degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sottoispettori è regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi però potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di età, qualunque sia la loro anzianità di servizio. »

Credo che le ultime parole « qualunque sia la loro anzianità di servizio » siano inutili e producano anzi molta confusione.

L'onorevole ministro e la Commissione vogliono equiparare gli ispettori superiori, gli ispettori ed i sottoispettori, per ciò che riguarda la pensione, agli impiegati civili. Ora, la legge sulle pensioni degli impiegati civili dice che saranno collocati a riposo quando abbiano servito per 40 anni, oppure quando abbiano l'età di 65 anni ed abbiano servito non meno di 25 anni.

La Commissione e il ministro sono d'accordo nel diminuire per gl'ispettori superiori, per gl'ispettori e sotto ispettori il numero degli anni di età, cioè, nel portarli da 65 a 60: essi credono che questi ispettori delle guardie di finanza, all'età di 60 anni, siano logori nella salute e meritino di andare a riposo. E va bene: si può anche accettare questa modifica-

zione alla legge sulle pensioni degli impiegati civili, benchè io non mi sarei permesso di proporla. Ma perchè togliere il minimo degli anni di servizio? Questo non si capisce.

L'articolo, come è scritto, potrebbe dar luogo a questo inconveniente: cioè un ispettore che si ritiri dopo un anno di servizio, possa aver liquidata una pensione.

Questa ipotesi può sembrare un paradosso; eppure noi abbiamo avuto ministri che hanno concesso impieghi superiori a straordinari, facendoli passare dal loro gabinetto particolare. Se il caso si ripetesse ed uno straordinario dell'età di 58 o 59 anni venisse nominato ispettore, con questo articolo di legge, come è scritto, avremmo un ispettore superiore il quale, a 60 anni di età, e dopo uno o due anni di servizio, liquiderebbe la pensione come se avesse servito venticinque anni.

Credo che, per la chiarezza dell'articolo e per non creare equivoci ed inconvenienti, il ministro non possa fare a meno di acconsentire che si tolgano le parole: *qualunque sia la loro anzianità di servizio*.

Fascara, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Fascara, relatore. La Commissione, veramente, non crede che la dizione dell'articolo, tale e quale è, possa dar luogo agli inconvenienti ai quali ha accennato l'onorevole Saporito. D'altra parte, egli stesso ha riconosciuto che bisognerebbe ammettere che dal potere esecutivo si commettesse un abuso nominando ispettore un estraneo all'amministrazione, il quale, poi, dopo un anno o due di servizio, accampasse il suo diritto alla pensione.

Ma, secondo me, l'inconveniente non può seguire, perchè l'articolo 21 si rimette alla legge sulle pensioni degli impiegati civili, e quindi in ogni caso bisognerà vedere se l'impiegato si trovi nelle condizioni che quella legge richiede, perchè sia accordata la pensione o l'indennità.

Ad ogni modo, la Commissione accetta l'emendamento, perchè non crede che turbi affatto l'armonia della legge.

E giacchè ho la facoltà di parlare, mi permetto di pregare l'onorevole Presidente di voler correggere un errore di stampa incorso nella indicazione del numero della legge 11 ottobre 1863: invece del numero 1560, si deve porre il numero 1500. Domando poi al-

l'onorevole presidente se, approvando l'articolo, si intendono approvate le tabelle senza leggerle.

Presidente. Sicuramente.

Fascara, relatore. Allora presenterei un emendamento, d'accordo con l'onorevole ministro.

Presidente. Lo presenti subito.

Fascara, relatore. È già pronto.

L'ultimo capoverso della seconda tabella dovrebbe essere concepito così:

« Non hanno diritto a pensione coloro che, non avendo compiuto il trentesimo anno di servizio, ed il cinquantesimo di età, se tenenti o sottotenenti, ed il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di età se sott'ufficiali o guardie, non provino l'incapacità a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

Saporito. Mi pare, se non isbaglio, che la proposta fatta dal Governo, abbia lo scopo di ridurre da 30 a 25 gli anni di servizio utili per la pensione per i sott'ufficiali e le guardie.

Fascara, relatore. Precisamente.

Saporito. Io non avrei nessuna difficoltà ad accettare la proposta del Governo, perchè credo che qualche cosa si debba fare per incoraggiare l'arruolamento delle buone guardie.

Lottiamo terribilmente contro il contrabbando, specialmente nella frontiera del Nord, cioè dalla parte della Svizzera e del Tirolo, e non abbiamo un Corpo di guardie provette e sicure da opporre all'audacia dei contrabbandieri nostrani ed esteri. Le nostre guardie di finanza dopo una prima ferma lasciano il servizio e nulla li lusinga per una nuova rafferma: tutto, al contrario, li spinge a lasciare un servizio che è spesso molto pesante e molto pericoloso.

E difatti a quali gravi sacrifici non sono sottoposti questi bravi giovinotti obbligati a difendere gl'interessi della finanza dello Stato sulle vette delle Alpi e sulle spiagge deserte e spesso micidiali del mare?

Il paese non conosce questi sacrifici, se li conoscesse reclamerebbe un migliore trattamento per un Corpo che ha una dura e importante missione e per il quale ogni incoraggiamento per la permanenza nel servizio non è mai superflua.

Però accettando questo emendamento, devo

far considerare alla Camera che le conseguenze finanziarie che esso porta sono gravi.

Non so se l'onorevole ministro delle finanze si sia messo d'accordo col suo collega del tesoro prima di fare la sua proposta. Con essa le economie di 300,000 lire circa che il ministro e la Commissione credono di ottenere con questa riforma, spariscono e si crea nell'avvenire un peso enorme per il tesoro dello Stato come debito vitalizio.

Mettiamo le cose dunque in chiaro: l'emendamento proposto porta vantaggi alle guardie di finanza e può essere accettato da coloro che questi vantaggi ritengano necessari per avere un Corpo di guardie provette e rispondente allo scopo per il quale è stato creato; ma l'effetto di esso finanziariamente è grave: invece di avere con questa riforma 300,000 lire circa di economie, avremo un forte aumento del debito vitalizio nell'avvenire.

Questo è il vero stato delle cose ed è sempre opportuno presentare le quistioni con grande sincerità dinanzi al Parlamento.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Frascara, relatore. Sono lieto che l'onorevole Saporito, pur parlando contro, accetti l'emendamento.

Egli mette in dubbio che questo disegno di legge produca una economia, ma, siccome esso è già in applicazione, si vede dal bilancio in corso che esso ha già prodotto una economia, com'io ho dimostrato nella mia relazione.

E poichè l'onorevole Saporito ha fatto un brevissimo cenno dei grandi servizi che le guardie di finanza rendono allo Stato, io gli dirò, che se si vuole migliorare il Corpo delle guardie, bisognerà in avvenire fare ben più gravi sacrifici.

Del resto anche ora è ben raro il caso che le guardie prestino servizio per 25 anni; per la maggior parte chiedono il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, accetta l'emendamento dell'onorevole Saporito?

Boselli, ministro delle finanze. Lo accetto.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Saporito che consiste nella soppressione delle parole « qualunque sia la loro anzianità di servizio. »

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento proposto alla seconda tabella dalla Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro.

(È approvato).

Ed ora metto a partito l'articolo 21 così emendato.

(È approvato).

« Art. 25. Il frutto della rendita intestata come all'articolo precedente sarà erogato:

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sott'ufficiali e delle guardie di finanza;

b) in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sott'ufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;

c) in doti alle figlie dei sott'ufficiali e delle guardie, in occasione di matrimonio;

d) in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;

e) in premi straordinari ad individui del Corpo, che più si distinsero nell'anno o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;

f) nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sott'ufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi. »

« Art. 26. L'amministrazione del fondo di massa della Guardia di finanza sarà affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal direttore generale o in sua vece dal vicedirettore generale delle gabelle, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, del capo divisione del personale delle gabelle, di un ispettore superiore, di un comandante di Circolo e di un comandante di Tenenza delle guardie di finanza.

« Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

« Art. 27. È istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato del Corpo della Guardia di finanza, e lo compongono:

un generale dell'esercito, *presidente*;
il vice direttore generale delle gabelle, *membro*;

un capo divisione del Ministero delle finanze, *membro*;

un ufficiale superiore dell'esercito, *id.*;

un ispettore superiore della Guardia di finanza, *id.*;

« Quando però questo Comitato siede come Consiglio di disciplina, vi sarà aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale della Guardia di finanza, uguale in grado a quello che dev'essere giudicato.

« Art. 28. Con regolamenti, da approvarsi con Decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sott'ufficiali, per la divisa del Corpo e i distintivi degli ufficiali e sott'ufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti, da darsi in base all'articolo 4, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

« Gli stessi regolamenti indicheranno le attribuzioni degli ispettori superiori, daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni del Comitato, per la formazione ed amministrazione della massa del Corpo, per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio, per la liquidazione dei crediti erariali, pel rimborso delle spese fatte per le guardie, e le istruzioni per le indennità. »

Veniamo ora all'articolo 2° della legge e che ora diventa il primo.

Esso è concepito in questi termini:

« Art. 1. Agli articoli 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27 e 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, approvato con Regio Decreto 10 gennaio 1892, n. 3, sono sostituiti quelli corrispondenti dell'allegato A, che fa parte integrante della presente legge. »

(È approvato).

« Art. 2. L'articolo 29 della legge citata nell'articolo precedente è abrogato.

« Alla tabella dei gradi e dei soldi ed a quella delle pensioni pei sott'ufficiali e le guardie sono sostituite le due tabelle annesse alla presente legge e che ne fanno parte integrante. »

(È approvato).

« *Disposizioni transitorie.* Art. 3. Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della presente legge abbiano prestato più di trent'anni di servizio, la pensione verrà liquidata in base alle norme vigenti per le pensioni degli impiegati civili. »

(È approvato).

« Art. 4. Gli impiegati di dogana già riconosciuti idonei per il posto di sotto ispettore non potranno conseguire tale grado se non risulteranno vincitori nel primo esame di concorso, che verrà bandito colle norme fissate dalla presente legge e semprechè conservino l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare.

« Del pari, i tenenti che trovansi nella condizione suaccennata dovranno sottostare alla prova dell'esame di concorso per conseguire l'avanzamento a sotto-ispettore. »

L'onorevole Zavattari ha facoltà di parlare.

Zavattari. Ieri ho detto che l'articolo 5, ora diventato 4, della presente legge, ha stabilito un'ingiustizia, certamente non per volontà del ministro.

Nel 1893 fu bandito un concorso per esami per posti di sotto-ispettori nelle guardie di finanza. Concorsero circa 150 individui; ne furono dichiarati idonei una trentina, e nominati sotto-ispettori una quindicina.

Ora perchè si vuole distruggere la idoneità per quelli che non hanno trovato subito collocamento, quella idoneità che fu ritenuta valida per i pochi che avete nominato? Non è questa un'ingiustizia?

Siccome la seconda parte dell'articolo quarto lascia al ministro l'ampia facoltà di assicurarsi se gli impiegati di dogana, che hanno ottenuto l'idoneità al posto di sotto-ispettore, abbiano o no l'attitudine di vestire la divisa, ossia abbiano o no la capacità fisica, mi pare che questa restrizione, sia sufficiente a garantire l'amministrazione, ma che non si debba sopprimere il titolo già conseguito.

Io propongo quindi senz'altro la soppressione di questo articolo.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Mi debbo associare completamente alle considerazioni del collega Zavattari. Ricordo un bellissimo discorso pronunziato dal ministro Boselli quando per la prima volta

presiedette il Consiglio d'amministrazione delle finanze. In quella occasione egli disse, con forma e tono solenni, che avrebbe considerato assolutamente inviolabili i diritti acquisiti dagli impiegati, diritti che costituivano il loro patrimonio più sacro.

Ora qui ci troviamo di fronte ad impiegati, i quali hanno subito esami difficilissimi, per aspirare al posto di sotto-ispettori, e sono stati in parte dichiarati idonei; essi quindi hanno un diritto già acquisito di essere ammessi all'ufficio, quando i posti si rendano vacanti.

Abbiamo inoltre il fatto che l'amministrazione attuale ha già riveduto questa lista d'idonei, l'ha corretta, e ne ha escluso qualcuno; dunque che ragione c'è di obbligarli ora, con una nuova disposizione di legge a dare un nuovo esame?

Mi pare veramente giusto quello che diceva il collega preopinante, che, cioè, sarebbe una disposizione la quale ripugnerebbe al principio del diritto acquisito, ripugnerebbe ai concetti di equità.

Io spero quindi che il ministro non voglia insistere su questa disposizione e che il relatore della Commissione vorrà associarsi alle nostre considerazioni e consentire nella soppressione dell'articolo.

Dei 156 concorrenti, 30 circa furono giudicati idonei e 7 di essi vennero già ammessi all'ufficio di sotto-ispettori, e gli altri giustamente aspettano di essere chiamati all'ufficio al quale furono ritenuti idonei.

Già un decreto del 1881 stabilisce che una volta fatto questo esame non vi possa essere alcuna ragione per precludere l'ammissione al posto quando si renda vacante.

Per tutte queste ragioni io credo che il ministro farà cosa opportuna a dare una prova di quella equità della quale parlava pochi minuti fa, consentendo che questa disposizione sia soppressa.

Non comprendo quale necessità del servizio, quali considerazioni d'ordine giuridico o politico possano suggerire una misura di questa specie, ed attendo dall'onorevole ministro una risposta che spero soddisfacente.

Presidente. Propongono la soppressione del primo capoverso?

Barzilai. Sì, signore.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questa proposta?

Boselli, ministro delle finanze. Io capisco la

gravità di questa disposizione; ma posso assicurare la Camera che è una gravità teorica, piuttostochè effettiva, poichè per le vicende naturali dell'ammissione di questi impiegati nel Corpo della Guardia di finanza, molto tempo, ancorchè non esistesse questo articolo, dovrebbe trascorrere prima che tale ammissione potesse aver luogo; tanto tempo che, secondo uno specchio preparato dall'Amministrazione, probabilmente la grandissima maggioranza di essi, quando il loro turno venisse, non si troverebbero più nelle condizioni fisiche ed intellettuali necessarie per corrispondere alle esigenze del grado.

Io ho esitato molto prima di proporre, ed ho esitato ancora prima di mantenere questa disposizione e di decidermi a pregar la Camera di volerla approvare: volli che l'Amministrazione m'informasse esattamente così intorno al valore degli esami dei quali si tratta, come dei loro risultati. La Camera comprenderà che è materia per sè stessa così a me ingrata e così delicata che non mi conviene in quest'Aula di riferire nè ciò che io ho letto delle prove fatte in quegli esami da' candidati approvati con molti suffragi, nè altri fatti dei quali l'Amministrazione ha potuto darmi la prova.

Sta in fatto che nell'esame d'idoneità che fu dato, non nell'anno scorso, ma nel febbraio del 1893, quaranta concorrenti furono riconosciuti idonei, e sette furono ammessi in servizio. Questi sette però, secondo l'amministrazione mi riferisce, non furono finora mai provati come comandanti di Circolo. Ed anche come aggiunti al Comando, fecero tal prova che il Direttore generale afferma con sicurezza che almeno la metà di questi primi sette si è mostrata inadatta ad esercitare qualsiasi comando di forza armata.

In condizioni peggiori si trovano coloro che attendono il collocamento, dato il sistema degli esami di semplice idoneità stabilito dai precedenti ordinamenti.

Le esperienze degli ultimi anni hanno messo in sodo questo: che i sotto-ispettori tratti dal personale civile delle Dogane hanno fatto, in generale, cattiva prova. L'amministrazione ha perduto degli ottimi ufficiali alle visite delle Dogane per acquistare degli infelici comandanti superiori delle guardie. Davanti a queste dichiarazioni così precise dell'amministrazione competente, davanti ad una legge che mira a rinforzare il Corpo delle

guardie di finanza, comprenderà la Camera che io non posso concludere in altro modo se non pregandola di approvare l'articolo da me proposto e che ebbe già l'assenso della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Io non posso a meno di rilevare la gravità di quanto ha detto l'onorevole ministro. Egli ci viene, in sostanza, a dire che si sono fatti degli esami, che si sono dati dei brevetti di idoneità da impiegati superiori, che sono oggi ancora ornamento del suo dicastero, a persone che non lo meritavano.

Ma, se le cose stanno così, troppe cose bisognerebbe rifare, onorevole ministro, nel suo dicastero.

Ma egli ha certamente esagerato nel disconoscere l'importanza del titolo acquisito da queste persone, le quali, ripeto, non solo furono dichiarate idonee per concorso, ma dall'amministrazione attuale furono riconfermate idonee, essendo stata la lista degli ammessi da essa riveduta.

Ora che in appoggio di una disposizione veramente draconiana, come questa, il ministro voglia così invalidare titoli acquisiti, mi pare alquanto eccessivo.

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vischi, della Commissione. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, io non sono tanto ingenuo da sperare che, aggiungendo una mia preghiera, egli possa accedere alle premure degli onorevoli Zavattari e Barzilai e ritirare questa prima parte dell'articolo 5.

Ma mi permetterà la Camera, che io dichiaro le ragioni del mio voto.

M'impresionò moltissimo quello che hanno detto gli egregi colleghi, cioè che si è aperto un concorso con poca ponderazione, inquantochè si approvavano 40 concorrenti quando vi erano soli sette posti disponibili, e si è creata così una posizione anormale a 37 individui.

M'impresionò moltissimo quello che ha detto l'onorevole ministro, cioè della leggerezza (così la chiamerei), colla quale le approvazioni sarebbero state fatte, perchè, se è vero quello che l'Amministrazione ci fa dire dall'onorevole ministro (e devo ritenerlo vero), che, cioè, i sette che furono collocati, almeno per la metà, si sarebbero chiariti insufficienti, più insufficienti di loro si sarebbero dimostrati gli esaminatori.

Queste osservazioni faccio in tema generale.

Ma io mi dò pensiero di ben altro, e cioè, di un principio che noi andiamo a violare. Domando: è lecito al Parlamento manomettere privati diritti acquisiti?

Se vi fosse una ragione di ordine politico, od una ragione superiore, potremmo fare una legge con forza retroattiva fino a destituire questi individui da un diritto che già avevano conseguito, mercè concorso; ma, in assenza di tali ragioni, non possiamo dire a questi individui, i quali, solamente per colpa del Governo non si trovano nell'ufficio, di cui erano stati dichiarati degni: non vi ammettiamo più in ufficio, a meno che non facciate un nuovo esame?

Poichè io non intendo di sottoscrivere un principio come questo, dichiaro che, se il ministro insisterà ulteriormente a mantenere questo articolo, voterò contro l'articolo stesso e contro tutta la legge. (*Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Frascara, relatore. Essendo l'onorevole Vischi membro della Commissione, mi corre l'obbligo di dichiarare che la maggioranza della Commissione medesima mantiene l'articolo proposto dal Governo e approvato nella relazione, dappoichè le ragioni dette dall'onorevole ministro sembrano alla Commissione convincenti.

L'onorevole Vischi deve considerare che nel caso da lui ricordato non si trattava di un esame di concorso come quello che è stabilito, d'ora innanzi, per le promozioni a sotto-ispettore; ma si trattava semplicemente d'un esame d'idoneità.

La legge che stiamo per approvare ha diminuito il numero dei posti dei sotto-ispettori da trentadue a ventiquattro, come si vede dal quadro allegato alla relazione, e con questa diminuzione ha fatto un danno indiretto a coloro che erano già stati dichiarati idonei, perchè ha tolto loro otto posti. Pare a noi che, nell'interesse del buon servizio e del miglioramento del Corpo, si possa anche consentire che non valga più quell'esame di idoneità, ma occorra, per la promozione, l'esame di concorso che è stabilito dalla legge che si discute.

Ripeto perciò che la Commissione mantiene l'articolo come è proposto dal Ministero.

Zavattari. Io dichiaro di insistere nella mia proposta.

Presidente. Gli onorevoli Barzilai e Zavattari insistono nel loro emendamento, il quale consiste nella soppressione del 1° capoverso del l'articolo 4.

Quindi metteremo prima a partito la soppressione di questo capoverso, poi metteremo a partito l'articolo intero.

Il capoverso di cui si propone la soppressione dagli onorevoli Barzilai e Zavattari, è il seguente:

« Gli impiegati di dogana già riconosciuti idonei per il posto di sotto-ispettore non potranno conseguire tale grado se non risulteranno vincitori nel primo esame di concorso, che verrà bandito colle norme fissate dalla presente legge e semprechè conservino l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare. »

La proposta degli onorevoli Barzilai e Zavattari non è accettata nè dalla Commissione nè dal Ministero.

Chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento degli onorevoli Zavattari e Barzilai non è approvato).

Metto a partito l'intero articolo 4 di cui fu data lettura.

(È approvato).

« Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a coordinare un testo unico delle leggi relative all'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, udito il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

Ora viene l'articolo 6, che era il 1°.

« Art. 6. Il Regio Decreto 6 agosto 1894, n. 374 (allegato B) è convalidato ed avrà effetto sino all'attuazione della presente legge. »

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati.

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agnini — Aguglia — Ambrosoli — Anselmi.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badini-Confalonieri — Balenzano — Baragiola

— Barazzuoli — Barzilai — Bastogi — Beltrami — Bernabei — Bertoldi — Bertolini — Bertollo — Biscaretti — Bogliolo — Bombini — Bonacci — Bonin — Borgatta — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brena.

Cadolini — Calleri — Calpini — Calvanese — Calvi — Cambray-Digny — Campi — Canegallo — Canzi — Capilupi — Capoduro — Cappelli — Caprucci — Carenzi — Carlomagno — Casalini — Casilli — Castelbarco-Albani — Cavagnari — Ceriana-Mayneri — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Cibrario — Cimati — Clementini — Cognata — Colajanni Federico — Colombo Giuseppe — Colombo Quattrofrati — Colosimo — Comandù — Costa Andrea — Costella — Cotafavi — Cremonesi — Crispi.

D'Alife — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Leo — Del Giudice — Delvecchio — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — Di Lenna — Diligenti — Di Lorenzo — Di San Donato — Di San Giuliano — Donati.

Falconi — Fanti — Farinet — Fasce — Fazi — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fiamberti — Filii-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fortis — Fortunato — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico.

Gaetani di Laurenzana Antonio — Gaetani di Laurenzana Luigi — Galletti — Galli Roberto — Gallini — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Garlanda — Gemma — Giampietro — Gianolio — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giorgini — Giuliani — Goja — Grandi — Grossi — Gualerzi — Guerci — Gui.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lochis — Lucca Piero — Lucifero — Luzzati Ippolito — Luzzatti Luigi — Luzzatto Riccardo.

Mangani — Manna — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marescalchi Alfonso — Mariani — Marsengo-Bastia — Marzin — Masci — Matteucci — Mazza — Mecacci — Medici — Mel — Menafoglio — Menotti — Mercanti — Mezzanotte — Miceli — Miraglia — Mocenni — Montagna — Morandi — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morin — Morpurgo — Moscioni — Muratori.

Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pai-Serra — Palamenghi-Crispi — Palizzolo — Pansini — Papa — Papadopoli — Pascale — Pascolato — Pastore — Penna — Pennati — Peroni — Piccolo-Cupani — Pini — Pinna — Pisani — Poli — Priario — Pucci.

Radice — Raggio — Rampoldi — Randaccio — Rava — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rosano — Rovasenda — Roxas — Rubini — Ruffo — Rummo — Russitano.

Sacchetti — Sacchi — Sacconi — Salandra — Salaris — Salsi — Sanguinetti — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sciacca della Scala — Scotti — Serrao — Silvestrelli — Socci — Sola — Sonnino Sidney — Sormani — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala.

Tacconi — Tassi — Tondi — Torielli — Torraca — Torrigiani — Tortarolo — Turbiglio Sebastiano.

Vagliasindi — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Verzillo — Vischi — Visocchi — Vollaro — De Lieto.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zavattari.

Sono in congedo:

Carmine.

Ghigi.

Piovene.

Ricci Paolo — Ricci Vincenzo.

Sono ammalati:

Faggiuoli.

Marcora.

Niccolini.

Terasona.

Assenti per ufficio pubblico:

Ferrucci.

Toaldi.

Discussione del disegno di legge per Credito Fondiario.

Presidente. Lasciamo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 feb-

braio 1885, n. 2922 (serie 3^a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a). (61 e 61-bis).

Si dà lettura del disegno di legge.

Onorevole ministro di agricoltura e commercio, consente che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Consento riservando ogni mio giudizio circa gli emendamenti portati dalla Giunta stessa.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Lucifero, segretario, legge. (Vedi *Stampato* n. 61-A e 61-A bis).

Presidente. La discussione generale è aperta. Primo iscritto è l'onorevole Luzzati Ippolito cui dò facoltà di parlare.

Luzzati Ippolito. Dirò brevi parole intorno a questo disegno di legge che viene ad aumentare la mole già ingente della nostra legislazione pel credito fondiario. La ragione per cui questo disegno di legge ci è presentato è indicata dalle prime parole della bella relazione dell'onorevole Balenzano:

« Una conferenza dei rappresentanti gli Istituti esercenti il credito fondiario formulò nell'ottobre 1893 delle proposte di agevolazioni per i mutuatari, e di facilitazioni per gli Istituti, nel fine di liquidare le avvenute immobilizzazioni e rendere più difficili le future. »

Esaminando nel loro complesso le disposizioni propositeci, vediamo che le norme relative alle agevolazioni ai mutuatari sono ben poca cosa. Esse si concretano nelle disposizioni degli articoli 1° e 3°, intese a diminuire i compensi dovuti agli Istituti ed all'Erario nel caso di anticipata restituzione del mutuo.

E sono ben poca cosa per ragione della condizione delle nostre finanze, che non permette che si largheggiasse alquanto di più in favore dei mutuatari.

Tutto il resto della legge è diretto ad agevolare (è detto nel disegno di legge medesimo) le operazioni degli Istituti di credito fondiario, per avviarli alla smobilizzazione del loro patrimonio immobilizzato.

Quindi l'interesse del mutuatario può essere indirettamente contemplato; direttamente non lo è da queste disposizioni. Che anzi, senza voler menomare la riverenza dovuta agli amministratori che convennero alla conferenza

del 1893, quasi si può dire che quella conferenza abbia avuto per iscopo di migliorare piuttosto le condizioni degli Istituti mutuanti, che non quelle dei mutuatarii.

Tutta la nostra legislazione intorno al credito fondiario è ispirata ad un principio di eccezione, di privilegio. La relazione della Commissione ha cura di attenuare i nuovi privilegi proposti; ma, se raggiunge questo scopo, nulla fa per diminuire gli antichi privilegi degli Istituti mutuanti.

La legislazione che regola l'opera di questi istituti è, dicevo, tutta una deroga al diritto comune. Ragionando in base all'esperimento che si è fatto della legge finora applicata, sarebbe dubbio che si potesse dire che il rispetto alle condizioni degli altri creditori del comun debitore sia stato sempre mantenuto, sembra anche più dubbio che si possa sperare che questo rispetto possa essere, in virtù delle nuove disposizioni, mantenuto.

Ma ciò poco importa: un privilegio di più o di meno a favore di questi Istituti, finchè sia mantenuto nei limiti delle forme, non intacchi direttamente e nella sostanza i diritti altrui, può anche essere tollerato. Quello che importa, soprattutto, di ricercare si è se un trentennio di esperienza della vita economica di questi Istituti abbia potuto o possa giustificare quel rinnovarsi continuo della legislazione intorno agli Istituti medesimi, quelle modificazioni nella costituzione delle zone delle loro operazioni che sono ispirate dalla illusione di facilitarne le operazioni, e di procurare miglioramenti alla prosperità generale, quel fatto singolare per cui, allorchando una regione italiana si trova in distrette economiche, pare che la creazione d'un Istituto di credito fondiario possa migliorarne le condizioni economiche.

Io mi permetto di affermare che sono, queste, pure e semplici illusioni. E, amo ripeterlo, senza mancare al rispetto dovuto alle amministrazioni di quegli Istituti, mi permetto di dire che essi finora non hanno raggiunto gli scopi per cui furono creati.

Quali erano questi scopi?

Gli studi preparatorii della legge del 1866 indicavano come gli scopi degli Istituti di Credito fondiario dovessero essere due: facilitare la sostituzione del debito ammortizzabile al debito ipotecario; agevolare l'accorrere dei capitali alla terra, nell'interesse dell'agricoltura.

Le statistiche ci dicono se il primo scopo sia stato raggiunto: e consentitemi, onorevoli colleghi, l'esposizione di poche cifre, che mi sembrano eloquenti.

Dal 1872 al 1884 il nostro debito ipotecario fruttifero aumentava di un miliardo e 200,000,000 all'incirca; la somma dei mutui ipotecari, fatti in quel dodicennio, dagli otto Istituti di Credito fondiario, era di soli 360 milioni in complesso, con una media annua di 27 milioni.

Fra il 1885 ed il 1893 si ebbe il periodo delle illusioni intorno alle condizioni economiche del paese, e queste illusioni si manifestarono eziandio in un aumento stragrande di debito ipotecario.

Il debito ipotecario fruttifero, infatti, aumentò di 2 miliardi e 710 milioni all'incirca, con una media annua di 300 milioni. Ed il concorso delle operazioni degli Istituti di credito fondiario, in quest'aumento del nostro debito ipotecario, in quel periodo di tempo, è rappresentato da una somma di 700 milioni, con una media annua di circa 75 milioni.

Venne il periodo delle delusioni tra il 1890 ed il 1893, e la media dell'aumento del debito ipotecario diminuì da 300 a 240 milioni, la media delle operazioni di credito fondiario diminuì a 50 milioni annui.

Per verità da queste cifre è difficile arguire la risposta diretta al quesito che mi era proposto: cioè se il primo degli scopi, la sostituzione del debito ammortizzabile al debito ipotecario, sia stato raggiunto dagli Istituti di credito fondiario. Ed è difficile tanto più, in quanto, per un eccesso di cautela che confesso di non aver ben compreso nello spirito suo, taluni fra gli Istituti nostri non accettano di surrogarsi nelle ipoteche altrui. Quindi è difficile il dire quanto il debito ammortizzabile abbia surrogato il debito ipotecario. Ma certa cosa è, che se questa surrogazione fosse stata sensibile, se si fosse avverata, noi avremmo visto una notevole diminuzione nel debito ipotecario; avremmo visto cioè diminuire le operazioni di debito ordinario, per far luogo in misura sempre crescente a quelle di credito ammortizzabile. Invece nulla di tutto ciò. Che se noi ricordiamo l'andamento dell'opinione pubblica nei vari periodi di tempo cui ho accennato, siamo obbligati a concludere che anche gli Istituti di credito fondiario sottostanno all'influenza

dell'ambiente in cui vivono, ed operano. Ne abbiamo un esperimento doloroso nella partecipazione degli Istituti di credito fondiario alle crisi edilizie ed agrarie che afflissero l'Italia.

Questo può dirsi del primo degli scopi che si proponeva l'istituzione del Credito fondiario. Secondo scopo era quello di facilitare l'accorrere dei capitali alla terra. Fu raggiunto questo scopo? Le stesse cifre che ho ricordato rispondono per noi. Di queste cifre non ricorderò che quelle che si riferiscono a quel periodo della nostra vita economica in cui non essendo sorte peranco le eccessive illusioni sopra l'avvenire economico del nostro paese, si può ritenere che fosse normale il funzionamento dei nostri organismi economici, al periodo cioè dal 1872 al 1884.

In quel periodo di tempo abbiamo visto come gli Istituti di credito fondiario abbiano fatto complessivamente 27 milioni all'anno di mutui.

Si ritiene generalmente, con misura forse alquanto esagerata, che per due terzi le somme dei mutui degli Istituti di credito fondiario vadano alla proprietà rustica.

E stia pure questa proporzione. Su 27 milioni sarebbero stati 19 milioni all'anno destinati alla proprietà rustica. E non sarebbe piccola cosa.

Ma vi ha forse nelle leggi e nei regolamenti che governano le operazioni di credito fondiario e nel modo pratico di funzionare degli Istituti qualche norma che obblighi gli Istituti medesimi a ricercare la destinazione effettiva delle somme mutate?

Vi ha qualche elemento che ci consenta di dire che i mutui fondiari siano piuttosto produttivi che consuntivi?

Noi conosciamo le abitudini delle popolazioni delle nostre campagne, e sappiamo tutti per quali occorrenze esse ricorrono al credito fondiario. Il più delle volte queste occorrenze nessuna o quasi nessuna relazione hanno con i miglioramenti delle aziende agrarie.

Quindi mi sia lecito concludere che anche sotto questo punto di vista gli istituti hanno mancato al loro scopo.

Che se gli istituti hanno mancato al loro scopo, io credo sia lecito chiederci se sia proprio giusto che il legislatore debba affaticarsi così sovente, quasi periodicamente, a cercare di migliorare ad esclusivo loro vantaggio il modo del loro funzionamento.

Ammetto che qualche deroga al diritto comune possa a favor loro giustificarsi pel fatto che i loro crediti sono giuridicamente certi, com'è certa la condizione giuridica degli stabili sui quali essi trovano garanzia.

Questa situazione particolare sottraendo il loro diritto a molte contestazioni che si presentano per troppo riguardo ai crediti ordinari può giustificare, per questo rispetto, qualche deroga al diritto comune. Ma non mi par lecito andare, in queste deroghe, oltre i limiti che son tracciati da quella considerazione.

Voterò tuttavia il disegno di legge che ci sta dinnanzi, vincendo la naturale ripugnanza alle disposizioni di diritto singolare. E pur confessando che quando penso che fu così scarso il beneficio, che venne dagli Istituti di credito fondiario all'economia del paese nostro, io non mi sento incoraggiato ad approvare deroghe al diritto comune a favore loro.

Voterò tuttavia, dico, questo disegno perchè esso rende omaggio, se posso dire così, alla buona volontà degli enti che amministrano gli Istituti di Credito fondiario, alieni da ogni pensiero di speculazione; e nelle intenzioni dei quali v'è, nei limiti del possibile, il raggiungimento degli scopi dell'istituzione.

Mi auguro però che il Governo introduca nella nostra legislazione modificazioni tali, che permettano anche al credito dei privati di accorrere alla terra realizzando a favore dell'agricoltura i benefici che si attendevano dagli Istituti di credito fondiario.

Ed auguro che presto si porti l'attenzione del legislatore sulla necessità di queste modificazioni.

Io mi domando infatti, ad esempio, perchè nel disegno di legge che ci sta dinnanzi, vi sia solo in via eccezionale un articolo che propone una deroga specialissima, a favore degli Istituti, all'articolo 1932, n. 7 del Codice civile e al 687 della procedura civile. È noto infatti come dal 1866 dibattiti gravissimi si siano sollevati nella giurisprudenza, intorno all'applicazione che possono avere queste disposizioni di legge, che son fra loro in aperta antinomia nella materia gravissima dell'anticipazione dei fitti. Perchè oggi ad esclusivo favore degli Istituti di credito fondiario si propone di rientrare nella gran via del buon senso e del buon diritto risolvendo legislati-

vamente la grave questione? Perchè, io domando, non estendete questa nuova legge a tutti i cittadini? Perchè, in tesi generale, il legislatore italiano non pensa di fare quello che già fecero quasi tutte le legislazioni in Europa, modificando l'assetto giuridico della proprietà immobiliare? Ma si può credere seriamente, che il Credito fondiario possa avere sviluppo, allora quando la proprietà immobiliare aspetta la prova della sua esistenza come diritto dalla prescrizione trentennaria? Finchè noi vediamo vivere nel Codice nostro in materia di legislazione immobiliare principii e norme da quasi tutti i popoli moderni abbandonati, come si può seriamente parlare del Credito fondiario?

Fu detto che in Italia spesse volte ci accontentiamo di parole in materia di legislazione. Riconosciamo che se vi poteva essere una parte delle leggi nostre, che potesse dare giustificazione ad una simile accusa, questa sarebbe la legislazione sul Credito fondiario.

Malgrado le disposizioni così frequenti di indole privilegiata, le complicazioni della legislazione nostra sono di danno gravissimo, anche alle operazioni degli istituti di credito fondiario. Sono scarse relativamente le operazioni di credito fondiario sulla grande proprietà. Debbo aggiungere che non si tratta più di scarsezza di operazioni, ma di quasi assoluta mancanza a vantaggio di quella piccola proprietà, il cui benessere è pure garanzia così grande di ordine e di prosperità per un paese.

Non voglio tediarvi con cifre, ma potrei portarvi la prova che la piccola proprietà, di soccorsi, dagli istituti di credito fondiario, non ne ha e non può che difficilmente averne. E quando ne ottiene, il costo della sovvenzione è tale, che mette in grave dubbio l'esistenza stessa del beneficio.

Noi, per creare veri elementi di sviluppo al credito fondiario dovremmo modificare profondamente le nostre leggi civili e di procedura civile che riguardano la proprietà immobiliare, perchè le leggi vigenti non corrispondono più alle esigenze dei tempi. Soltanto coll'introduzione di tali modificazioni alla nostra legislazione, noi potremmo con serena fronte presentarci ai nostri concittadini e dir loro di aver provveduto efficacemente ai grandi bisogni dell'agricoltura, special-

mente a quello di avere i capitali facili e a buon mercato. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

Diligenti. Questa legge tratta del regolamento giuridico dell'istituto del credito fondiario. Ma l'onorevole Luzzati Ippolito, giustamente ne ha preso argomento per discutere dell'ordinamento generale del credito fondiario; ed io lo seguirò facendo alcune altre osservazioni su cotesto ordinamento.

Del resto io mi associo alle dotte considerazioni, che ha fatte l'onorevole Luzzati Ippolito sulla insufficienza del credito fondiario, sulla sua grande sproporzione col debito ipotecario, che affligge il nostro paese. Ma credo che questa insufficienza e questa sproporzione si siano aggravate ancora per gli ultimi atti del Governo su questo argomento. La Camera rammenterà che l'istituto privilegiato di credito fondiario, stabilito con la legge del 1890, perdè il diritto, il privilegio, che gli fu conferito di operare in tutta Italia, mentre gli altri istituti, che già avevano la stessa facoltà per la legge del 1885, si racchiudevano nelle zone create dalla legge del 1866, perchè non potè completare entro un triennio il capitale di 50 milioni, prescritto dalla legge medesima del 1890.

Pareva, che, dopo questo fatto, che sopprimeva la legge del 1890 nella parte più essenziale, si dovesse tornare alla legge del 1885; si dovessero cioè riaprire le zone, già chiuse, ed improvvidamente chiuse, come fu già da me dimostrato con cifre e con fatti, ai quali non fu data alcuna risposta.

Ma ciò non avvenne. L'onorevole ministro di agricoltura ci portò nell'ultima delle nostre sedute una leggina, la quale invece era una vera legge di riordinamento del credito fondiario.

Già prima aveva emanato un decreto in ossequio alla deliberazione presa dal Governo e dalla Camera il 1° maggio 1894, per la quale era stata respinta la proroga del privilegio per altri tre anni all'Istituto che ne aveva perduto il diritto. Con codesto decreto fu sanzionata la perdita definitiva del privilegio.

Ma come ciò? La perdita del privilegio per l'Istituto, voleva dire, secondo me e secondo molti altri, riapertura delle zone, restituzione della libertà che era stata menomata, anzi distrutta dalla legge del 1890.

Invece l'Istituto a cui il ministro di agricoltura toglieva il privilegio in omaggio alla deliberazione della Camera effettivamente lo conservò, perchè esso potè proseguire ad operare in tutta Italia, mentre gli altri Istituti dovettero restare confinati nelle rispettive zone. Dunque il privilegio non fu tolto che illusoriamente.

Oggi si dice però che non è più così, e che il Governo intese che il diritto di concedere ad altri Istituti di operare in tutta Italia, in seguito alla decisione che ho citata, l'aveva e voleva servirsene. E se ne è servito con la legge portata alla Camera, come diceva, nell'ultimo giorno in cui fu riunita, e con un decreto successivo. Se ne è servito proponendo alla Camera, con quella legge, la creazione di due piccoli Istituti nuovi per le Province Meridionali e per la Sardegna, che prima al seguito della crisi famosa della Cassa di risparmio di Cagliari, e le altre più tardi, per il disposto della legge bancaria che vietava agli Istituti di ingerirsi ulteriormente in operazioni di credito fondiario, erano rimaste effettivamente senza credito fondiario. L'onorevole ministro, nella sollecitudine per quelle Province, dispose la creazione di codesti due piccoli Istituti di credito fondiario di due milioni l'uno; che avrebbero potuto quindi effettuare operazioni ciascuno per 20 milioni, aumentando del decuplo le cartelle. Quaranta milioni; piccola goccia davvero per regioni che hanno un debito ipotecario, credo, di oltre 3 miliardi!

Ma pure io udii con una qualche sorpresa, lo confesso (poi questa sorpresa me la spiegai più tardi) udii parecchi deputati sciogliere mirabili idillii in favore di cotesta splendida creazione del ministro di agricoltura. Parve veramente a costoro che l'industria agricola dovesse rifiorire in quelle fortunate regioni con questi due minuscoli Istituti, che avrebbero potuto spingersi tutt'al più, come fu accennato, a 40 milioni di mutui fondiari.

Ebbene, neanche codesta lillipuziana creazione è stata possibile. L'onorevole ministro è invano andato (lodevolmente del resto e non lo accuso per questo) a cercare il concorso dei vecchi Istituti per formare questo nuovo ente.

Ed è curioso: è andato egli a cercare questo concorso a quegli Istituti, che erano stati puniti rinserrandoli nelle loro zone, da

cui eransi già fatti uscire con molto beneficio del paese, se non per speciali ragioni di quelle Province, a cui vorrebbe adesso particolarmente soccorrere l'onorevole ministro d'agricoltura.

Oggi pertanto almeno uno di codesti Istituti (per quanto ho udito dai giornali, perchè la legge presente non ne parla) non può più sperarsi che venga al mondo.

L'onorevole ministro per supplire a questa deficienza (che egli credeva, mi pare, rispondendo a me, di potere escludere coi suoi prognostici) ha ricorso quindi ad un altro provvedimento: ha autorizzato i vecchi Istituti ad uscire dalle loro zone per andare d'un salto nel continente napoletano, nel quale pure l'onorevole relatore di quel disegno di legge ci diceva (giustificando in un modo molto ingiusto per me la legge del 1890 e la ricostituzione delle zone) che appunto era stata inutile la legge del 1885, perchè i vecchi Istituti dell'Alta e della Media Italia non avevano voluto farvi mai operazioni. E ciò è vero in grandissima parte. Ma, se ciò è vero, io domando, allora, all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, qual risultato pratico egli creda di trarre dal citato suo decreto, con cui abilita cotesti Istituti a ritornare in una regione, dove non hanno lavorato e dove l'onorevole relatore ed altri dicono che essi non vogliono lavorare.

A me pare che il provvedimento più semplice, più chiaro, più giusto era quello di ritornare alla legge del 1885, ristabilendo la libertà e di finirla con privilegi, che fanno così misera prova.

Ho detto già che ciò era conforme, se non alla lettera precisa, allo spirito della legge, perchè, a quest'altro modo, il privilegio si mantiene effettivamente e si mantiene nella parte pratica, nella parte più gravosa.

Imperocchè non vi pare un'anomalia, una assurdità enorme e dannosa il mantenere il privilegio ad un istituto che, in cinque anni, oramai non ha potuto concludere operazioni che per 30 milioni e limitare il diritto di operare ad istituti che hanno fatto per 150 o 160 milioni di mutui ed hanno una potenzialità di credito immensamente maggiore di questo nuovo nato?

Di questo io non dirò altro, oggi; ne parlavamo abbastanza nei tempi scorsi, quando affacciò delle pretese che, purtroppo, i fatti hanno mostrato che erano inconciliabili con

l'interesse e col decoro del paese, l'onorevole Imbriani ed io.

Oggi invece, amando soprattutto la giustizia e la verità, dirò che questo istituto si è adattato alla sua modesta condizione e funziona piuttosto lodevolmente, mentre in codesti modesti confini accenna a volersi mantenere. Ma appunto per ciò è impossibile il conservargli una posizione di fatto che è assolutamente superiore alle sue forze. Bisogna tener conto delle condizioni reali delle cose, volendo tutelare gl'interessi del paese. Dunque sarebbe logico e necessario di ripristinare completamente la legge del 1885, legge di libertà e di concorrenza, la quale fece buonissima prova, e maggiormente buona l'avrebbe fatta se non fosse stata inquinata, come sembrano avere lontanamente accennato l'egregio Luzzati, dall'alito della speculazione e dalla confusione, tanto fra noi funesta, delle funzioni del credito. Imperocchè, come tutti sanno, con quella legge quasi inaspettatamente (almeno per me) si venne a conferire la concessione del credito fondiario al massimo nostro istituto di emissione aggravando così enormemente i disordini della circolazione, perchè quell'istituto s'impelagò sempre più, a questo modo, nelle speculazioni edilizie; senza dire che il credito fondiario è oggi di per sé solo una delle sue più gravi magagne.

Ma tenuto il debito conto di codesto gravissimo inconveniente che seguì l'attuazione della legge del 1885, si può affermare sicuramente che quella legge dette buoni risultati nonostante la asserzione, non confortata dai fatti, dell'onorevole relatore. Perchè le operazioni di credito fondiario che al 31 dicembre 1885 ascendevano a 320 milioni, al 31 dicembre 1889, cioè prima che venisse fuori la legge del 1890, erano salite a 681 milioni.

Anche detratti i mutui della Banca Nazionale in 202 milioni, rimane però sempre un aumento di 160 milioni, ossia di un 50 per cento sugli altri Istituti di credito fondiario. Ed in quattro anni o meno era un risultato abbastanza soddisfacente e tale da non suggerire la legge del 1890 e tanto meno da giustificare oggi, me lo consenta l'onorevole relatore, le sue censure alla legge del 1885, soprattutto dopo la pessima prova fatta dalla legge del 1890. Io dunque non so se sia il momento per presentare, se occorrerà, una mozione in questo senso, cioè di invitare il Governo a ripristinare completamente la legge del 1885,

a farla finita con privilegi improduttivi e funesti, a riattivare, almeno nel campo economico, la libertà e la concorrenza. Perocchè, se ho bene inteso, anche l'onorevole ministro non sarebbe interamente alieno da questo concetto: e non può essere a meno perchè egli è nato in una regione dove la libertà economica è proverbiale.

Ma vi sarebbero difficoltà e opposizioni, che, mi dispiace il dirlo, a me sembrano infondate e alquanto sospette.

Si dice che non si vuole la preponderanza completa di uno di questi Istituti i quali ormai (e la Camera lo saprà) sono quattro: la Cassa di risparmio di Milano, l'Opera di S. Paolo di Torino, il Monte de' Paschi di Siena, e la Cassa di Risparmio di Bologna; il Banco di S. Spirito di Roma non lo conto perchè è ormai bell'e morto o almeno moribondo.

Dunque parrebbe che qui nel pacifico campo del credito fondiario si introducessero oggi per la prima volta, gli antagonismi, le divisioni ed i sospetti che hanno portato così lacrimevoli conseguenze nel campo più combattuto della emissione.

Si teme che l'Istituto maggiore sopraffaccia gli Istituti più piccoli, riaprendo le zone.

E ciò a me pare veramente un colmo. Perchè, come volete voi che si parli d'invasione, di sopraffazione, in un terreno come quello del credito fondiario, mentre abbiamo di fronte, disgraziatamente, 9 o 10 miliardi di debito ipotecario? Il quale, come ben diceva l'onorevole Luzzati, perchè gli Istituti di credito fondiario potessero rispondere al loro ufficio, altamente benefico all'economia del paese, dovrebbe essere dai medesimi trasformato, specialmente quello a breve scadenza, e con interesse molto elevato.

Ma le operazioni di credito fondiario non ascendono, nel loro insieme (l'ha già detto, mi pare, l'onorevole Luzzati), che a 700 milioni circa; e poi, il debito ipotecario si accresce, pur troppo, da 250 ai 300 milioni annui, come pure ha accennato l'onorevole Luzzati.

Dunque mi pare che vi sia campo per tutti qui, e che non si possa temere una concorrenza esiziale per parte di un Istituto, a carico di un altro.

Infatti, la Cassa di risparmio di Milano, che, per dire francamente la cosa, si sospetta di

questo spirito d'invasione, di assorbimento; non si è estesa, che per 33 o 34 milioni fuori della zona, nei quattro anni di libertà, e nel compartimento dell'Opera pia di San Paolo di Torino non è entrata che per 2,800,000 lire. A me pare dunque assolutamente incredibile che si muovano queste obiezioni; ed io sarei quasi (debbo dirlo?) sarei tentato di vederci qualche altro scopo, qualche altro interesse da servire, se fossero vere queste insistenze che mi si accennano; e che io mi permetto, appunto per la gravità degli interessi che sono in gioco, di denunziare francamente alla Camera.

L'onorevole ministro poi ha veduto la necessità ormai di rompere in parte le zone, e di far lavorare gl'Istituti antichi nelle Province meridionali, ma lo ha fatto, come accennai, per mezzo di un salto; perchè ha voluto che codesti Istituti balzassero dalle rive del Po a quelle del Garigliano, senza intermezzo, senza poter fare operazioni nelle Province che necessariamente legano il sud al nord.

Or bene, io debbo fargli osservare che ciò, oltre al nuocere allo scopo giustissimo che egli si è proposto, nuoce eziandio a codeste Province che vengono in siffatto modo saltate.

Perchè non è vero che soltanto le Province meridionali difettino di credito fondiario, no; se l'onorevole ministro guarda le statistiche relative, vedrà che la proporzione delle operazioni di credito fondiario è molto minore nelle Province dell'Italia centrale, che nel Mezzogiorno, almeno fino a che non siano liquidate le operazioni passate degli Istituti d'emissione, dei Banchi locali.

E si spiega facilmente codesto fatto, perchè l'Italia centrale, che pure ha un debito ipotecario rilevante, specialmente la Toscana, non ha che due piccoli Istituti di Credito fondiario.

Nell'Italia centrale, la Toscana e l'Umbria, hanno il Monte dei Paschi di Siena; l'Emilia e le Marche hanno la Cassa di Risparmio di Bologna.

Ora sa la Camera quante operazioni di credito fondiario abbiano attualmente questi due Istituti? Il Monte dei Paschi, sopra una popolazione di 3 milioni e più, e con un debito ipotecario di circa 1 miliardo, ha in essere 21 milioni di mutui fondiari, e la Cassa di risparmio di Bologna, con una popolazione di più che 3 milioni e mezzo, e con un debito

ipotecario di 800 milioni, ne ha per non più di 29 milioni.

Dunque la proporzione è molto più bassa che per le Province meridionali, le quali, nel 1889, tra Banco di Napoli e Banca Nazionale (parlo delle sole Province del continente) avevano per 158 milioni di mutui. Sta bene che la popolazione è più che doppia, ma in ogni modo la proporzione non torna.

Dunque, o il credito fondiario è inutile e gravoso, ed allora aboliamolo; ma se è utile, e può temperare i gravosi effetti della deficienza del credito per l'agricoltura, se può migliorare le condizioni di questi disgraziati produttori, attenuando la ragione dell'interesse, e facilitando con gli ammortamenti il pagamento del capitale, bisogna estenderlo con una certa equità distributiva a tutto il paese. O per lo meno, se il Governo non può regolare con matematica precisione queste cose, deve lasciare il campo aperto alla libertà ed alla concorrenza.

Questo mi pare che sia il dovere del Governo, ed a questo dovere invito con fiducia l'onorevole ministro di agricoltura. (*Approvazioni — Alcuni deputati si congratulano con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Ricorda la Camera che, quando furono discussi i provvedimenti finanziari, e precisamente quell'allegato che era *R* e poi divenne *S*, sull'articolo 1° si impegnò una disputa molto vivace ma abbastanza chiara per indicare al potere esecutivo quale fosse il bisogno del paese e quale la volontà del Parlamento.

Il Ministero con quell'articolo 1° si proponeva di venire in aiuto ai mutuatari del Credito fondiario che fossero in arretrato di non più di otto semestralità, e questo aiuto voleva dare non come diritto ai mutuatari medesimi ma come facoltà agli istituti che potevano concedere la detta proroga. Il Ministero, con questa proposta, faceva onore agli impegni da esso assunti prima con la esposizione finanziaria dell'onorevole Sonnino, poi con le parole dal medesimo scritte nella relazione sui provvedimenti finanziari.

Si osservò allora che il lasciare agli istituti come pura e semplice facoltà questo consolidamento delle semestralità arretrate era lo stesso che esporre i cittadini a

disparità di trattamento o a grandi disillusioni.

L'onorevole Balenzano, (che sono lieto di vedere oggi relatore di questo disegno di legge) con un suo emendamento firmato da molti altri colleghi, ed io stesso con un mio emendamento, proponevamo alla Camera, di voler rendere obbligatorio quello che dal Governo si voleva fosse facoltativo.

L'onorevole Sonnino ci disse di non potere accettare questo emendamento; ma egli stesso comprese che i nostri timori erano abbastanza seri, e dovè accettare il mio concetto di volere con un regolamento speciale disciplinare la facoltà stessa, che si dava agli Istituti.

Un emendamento in questo senso proposto dall'onorevole Montagna fu accettato dal Governo, fu votato dalla Camera, ed oggi è legge dello Stato. In altri termini noi abbiamo che per l'articolo, così come è scritto e come è spiegato dalla discussione parlamentare, si è data agli Istituti la facoltà di permettere ai loro mutuatari morosi di non più di otto semestralità, il consolidamento di detti arretrati, mercè un prolungamento della durata stabilita del mutuo.

Ma, poichè si comprendeva e dalla Camera e dal medesimo Governo non essere sufficiente abbandonarsi al beneplacito degli Istituti e si voleva impedire che abusi si verificassero, così il ministro si impegnò dinanzi al Parlamento di disciplinare questa facoltà.

Dovevamo dunque aspettarci che l'articolo dovesse essere dal regolamento spiegato nella forma più larga, e che provvedimenti fossero presi, per impedire che gli Istituti facessero restrizioni, e che giammai il potere esecutivo si prestasse a che questo caso si verificasse.

Dopo molto attendere è venuto il regolamento, che porta la data del 25 ottobre ultimo; e l'articolo 1° di quel regolamento è in perfetta opposizione coll'articolo 1° della legge, che resta peggiorato.

È inutile, dopo quello che ho detto, ricordare che cosa dice la legge: bastava che un mutuatario fosse in arretrato di non più di otto semestralità, purchè adempisse ad altre formalità, che ci aspettavamo sapere dal Regolamento quali dovevano essere, perchè potesse essere ammesso al trattamento che si chiamò di favore.

È venuto il regolamento ed ha detto: *potrete* forse avere il favore nel caso però che voi abbiate già pagato due semestralità sul mutuo, e tutto ciò prima del Decreto del Regolamento. È questa una prima restrizione, che è contraria alla lettera ed allo spirito dell'articolo.

Ma v'ha di più. Quest'articolo nella sua seconda parte viene a dire: che il prolungamento si potrà consentire solamente a coloro, che già avessero pagato un decimo...

Sonnino Sidney, *ministro del tesoro*. Non dice questo.

Vischi. Leggo l'articolo.

« Il detto prolungamento verrà concesso in via normale, e quando non vi ostinò ragioni speciali straordinarie, a quei mutuatari, che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, avessero ammortizzato, anteriormente al 10 agosto 1895, non meno di un decimo del loro mutuo originario ».

In altri termini è questa un'altra restrizione che noi veniamo a fare a quella che era la volontà del legislatore, come ci era stata espressa dallo stesso ministro e come il Parlamento volle fosse votata.

A questo proposito io mi era permesso di rivolgere all'onorevole Sonnino un'interrogazione appunto sull'articolo 1 del Regio Decreto 25 ottobre 1895, contrario allo spirito ed alla lettera dell'articolo 1° della legge 8 agosto 1895, allegato S, relativo alle disposizioni di favore per i mutuatari debitori del credito fondiario; ed ora, così discorrendo, avrò fatto guadagnare del tempo alla Camera perchè avrò esaurita la mia interrogazione, ed ho esposto del pari la ragione principale per cui io non posso accontentarmi di un uguale articolo, che sarebbe stato il 23, propositoci dal potere esecutivo in questo disegno di legge.

Perchè? Perchè se allora avevo dei dubbi, ora avrei la certezza che quest'articolo rimarrà perfettamente lettera morta.

Ed allora che resta? Resta che la Camera, a mio modo di vedere, ed io così farò, dovrà seguire la proposta della Commissione.

La Commissione, sopprimendo l'articolo 23 ha creato l'articolo 33 nelle disposizioni transitorie, col quale articolo 33 ha voluto rendere obbligatorio questo beneficio ai mutuatari.

Tanto più insistentemente questo io domando, perchè conosco le speciali condizioni

nelle quali molte regioni d'Italia, e specialmente quelle in cui vivo, versano.

Io non son solito di esagerare le cose; e potete credermi, onorevoli colleghi, che son certo di dir meno del vero, preannunciando che si preparano, specialmente nelle Puglie, momenti tristissimi, e tali che il domicilio coatto e i carabinieri non varranno ad impedire.

Là abbiamo miseria enorme, non abbiamo, per dare da mangiare agli operai, che gli scarsi mezzi che i poveri proprietari, lottando col credito fondiario, possono ancora mettere insieme per far lavorare la terra. Venire oggi a trattare con tanto rigore, certo spiegabile per i fini del Governo, quelle popolazioni, mi pare voler troppo allegramente passeggiare su di un vulcano. Quindi è che io dichiaro che voterò l'articolo 33 del disegno di legge come il solo che possa sottrarci ad altre ingrate sorprese eguali a quelle che ci sono state fatte dal decreto 25 ottobre; e spero che il Ministero vorrà consentire che così si faccia in vista specialmente delle condizioni tristissime in cui versano varie regioni d'Italia. Ripeto: sono condizioni che dovrebbero molto preoccupare il Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Temo che l'onorevole Diligenti abbia confuso il presente disegno di legge con altro che si discusse nel luglio. Noi abbiamo in questo disegno di legge niente altro che un progetto per modificare la procedura al fine di renderla più spedita e per dare ai mutuatarii delle facilitazioni. L'onorevole Diligenti rievoca la disputa sul monopolio o sulla pluralità degli Istituti per il Credito fondiario. Ma questa disputa non ha nulla che fare con questo disegno di legge. Di più, egli, forse per effetto della confusione cui ho accennato, non ha dovuto onorare di un suo sguardo la relazione del presente disegno di legge; perchè ha dichiarato che il relatore ha scritto contro della abolizione delle zone, quando, come è naturale, io non potevo dirne nè bene nè male, perchè è estranea a questo disegno di legge la disputa delle zone per gl'Istituti di Credito fondiario. Ad ogni modo, onorevole Diligenti, benchè la disputa che Ella viene a fare oggi sia un po' tardiva, imperocchè trovava la sua sede nell'altro disegno di legge discusso nel luglio, Le ricordo che la

Commissione parlamentare dichiarò in quell'occasione che avrebbe propugnata la pluralità e libertà assoluta degli Istituti di Credito fondiario, se non si fosse trovata di fronte ad una posizione gravissima. Noi abbiamo delle regioni in Italia le quali non hanno Istituti locali, e sono le zone che più hanno bisogno della fonte del Credito fondiario. Il Ministero faceva pratiche che, sventuratamente, almeno per il Mezzogiorno di Italia, mi pare non siano state felici, per trovare l'Istituto che avesse voluto funzionare in quelle regioni, anche ricorrendo ad altri Istituti di Credito fondiario esercenti in altre Provincie. Non si trovavano Istituti che volessero venire lì a funzionare.

Ora ci domandammo se era più utile il concetto generale della libertà, quando trovavamo che la Cassa di risparmio di Milano, quella di Bologna, non intendevano assolutamente venire ad operare nel Mezzogiorno. E allora noi andavamo a creare un ostacolo al sorgere di altri Istituti, acquietandoci alla speranza di lasciar libere le Banche di funzionare col Credito fondiario, quando le Banche dicono: nella Sardegna e nel Mezzogiorno non intendiamo funzionare.

Ad ogni modo, onorevole Diligenti, siccome, ripeto, l'attuale disegno di legge non ha nulla a che fare con la costituzione del Credito fondiario, mi permetta di proporre che le sue ragioni la Camera possa discuterle ed approvarle in altra occasione.

All'onorevole Vischi non ho che una preghiera a fare. Egli è stato troppo sollecito nelle sue osservazioni; imperocchè quello che egli ha detto non ha riflesso che all'articolo 33, la sua parola calda e sincera avrebbe potuto persuadere molti colleghi a seguirci in quell'articolo nel quale la Commissione intende di insistere.

L'onorevole Luzzati, che pure promise il suo voto al presente disegno di legge, del quale voto io lo ringrazio perchè competentissimo, disse: è utile andarci ad affaticare per modificare la legge sul Credito fondiario, quando troviamo che il Credito fondiario non ha raggiunto lo scopo che si proponeva in Italia? Egli diceva: io vedo il Credito ipotecario ordinario aumentare, non vedo il debito ammortizzabile, quale è quello fondiario, sostituire il Credito ipotecario; non vedo l'accorrere dei capitali alla terra.

Ed allora, onorevole Luzzati, indubitata-

mente debbo interpretare il suo voto, come il voto in favore di una legge, che benchè in minima parte tende a poter fare accorrere questo capitale alla terra, tende a fare aumentare le operazioni di credito fondiario, rimpetto a quello ipotecario.

Indubitatamente le condizioni del credito fondiario in Italia non sono le più felici, le più splendide. Ma che cosa ha che fare cotesto fatto vero coll'attuale progetto di legge intorno alla modifica di alcune disposizioni?

L'onorevole Luzzati lodava le disposizioni speciali sulle cessioni dei fitti e faceva voti, che quelle disposizioni ed altre potessero estendersi anche in favore dei privati. Egli poteva ricordare, che la Commissione precedente, della quale l'onorevole Luzzati faceva parte, propose alla Camera (e questa approvò) il seguente ordine del giorno: « La Commissione invita il Governo a proporre sollecitamente le riforme necessarie a rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura ordinaria di espropriazione. »

Io confido, che l'onorevole guardasigilli, appena glielo permetteranno le varie sue incombenze, potrà anche dedicarsi alle riforme della procedura ordinaria, ed allora potrà tenere presenti i voti, che già la Camera approvò e che testè ripeté colla sua grande competenza il collega Luzzati.

Siccome mi pare che i tre oratori non abbiano detto nulla che possa toccare l'attuale progetto, io confido che la Camera vorrà passare alla discussione degli articoli. (*Bravo! Approvazioni!*)

Diligenti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Diligenti. Ho chiesto di parlare unicamente per fatto personale, per dire al relatore, che io mi sono reso perfettamente conto che le parole da lui usate altre volte riguardo al Credito fondiario non sono puntoripetute nella relazione del presente disegno di legge perchè non ci trovavano posto. Ma egli è stato relatore tanto dell'altro disegno di legge che di questo, ed io ho creduto, permettendomi di entrare nella discussione generale dell'ordinamento del Credito fondiario e seguendo l'esempio del collega Luzzati, di ricordare quei suoi giudizi, a cui io risposi l'altra volta nella discussione della legge che trattava veramente del Credito fondiario. E ciò ho fatto anche perchè le mie risposte, basate su fatti

e su cifre, che non si possono mettere in dubbio, non ebbero e non potevano avere, per le agitazioni di quel giorno, nessuna replica dall'onorevole relatore.

A cotesto fatto egli deve attribuire la libertà che mi son presa di ricordarle oggi, poichè si trattava pure del Credito fondiario, e altri aveva creduto di tornare sulla questione generale. E lo attribuisca anche al Decreto ultimo del ministro di agricoltura, del quale potevo forse trattenere la Camera in altra occasione, ma ho preferito di parlarne nella discussione di questa legge per non tornare tante volte sulla stessa materia.

Finalmente, in quanto alle obiezioni che l'onorevole relatore faceva nella sua relazione precedente, e che ha ripetuto oggi, circa il ritorno alla libertà e alla concorrenza degli Istituti di credito, obiezioni basate sulla inefficacia di cotesto regime per le Province meridionali, permetta che io domandi a lui e ancora una volta all'onorevole ministro come va che cotesti Istituti, che non avrebbero mai fatto, secondo essi, operazioni nelle Province meridionali, oggi, come un rimedio all'insuccesso della legge, già dall'onorevole Balenzano così calorosamente sostenuta, si fanno tornare soltanto nelle Province meridionali del continente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Signori, il fatto che nessuno ha combattuto le proposte contenute in questo disegno di legge sta a dimostrare il bisogno che vi era di riformare le leggi vigenti sul credito fondiario.

L'onorevole Luzzati Ippolito, pur desiderando e vagheggiando riforme e rinnovamenti legislativi, ha dichiarato che voterà a favore di questo disegno di legge. L'onorevole Diligenti, pur ripresentando alcune sue opinioni rispetto alla questione delle zone, non ha dichiarato che voterà contro il disegno di legge o almeno non ne ha combattuto alcuna disposizione. Dopo ciò io debbo associarmi alla conclusione alla quale è venuto l'onorevole relatore invitando la Camera a passare alla discussione degli articoli.

Per certo le quistioni di diritto costituendo sollevate dall'onorevole Luzzati meritano attenzione e studio; ma egli, così esperto in queste discipline, sa che certe riforme e certi miglioramenti si debbono quasi più che alla

legge, alla evoluzione delle idee ed al miglioramento di certe condizioni del pensiero e della vita economica del paese.

Riconosco che la questione riproposta dall'onorevole Diligenti è grave, tanto grave che la nostra legislazione in proposito ha mutato, a non lunghi intervalli, più volte sistema.

I primi esperimenti di credito fondiario furono fatti sulla base delle zone; dopo si abolirono le zone, si abilitarono gl'Istituti esitenti ed altri ad operare su tutta la superficie del Regno. Venne poi un altro periodo nel quale, pur autorizzando la creazione di un nuovo Istituto, al quale si conferiva la facoltà di operare su tutta la superficie del Regno, venivano ristabilite per i Crediti fondiari esistenti le regioni nelle quali essi potevano operare.

Io riconosco, ripeto, la gravità della questione sollevata dall'onorevole Diligenti; ma essa ha bisogno di ben maggiore studio che non sia una semplice discussione incidentale a proposito di un disegno di legge che si propone altri obbiettivi. Vi sono ragioni d'indole economica, sulle quali può anche avvenire che molti si trovino d'accordo coll'onorevole Diligenti; vi sono ragioni di indole giuridica che vanno esaminate attentamente prima di una risoluzione qualsiasi.

La legge del 1890, che all'onorevole Diligenti non è parsa mai la migliore delle leggi, ha creato un sistema di organizzazione del credito fondiario, che, non si può dire, abbia fatto ancora il suo esperimento, così da consigliare il ritorno alla legge del 1885. Qui non è il luogo per farne un esame. Certo è che se fosse fatto anche superficialmente, basterebbe a provare che occorrono disposizioni di legge molto ponderate per poter ritornare, qualora lo si credesse opportuno, al sistema del 1885. Ad ogni modo da un canto l'azione che può spiegare il Governo dall'altro la iniziativa parlamentare possono a tempo e luogo provvedere a riforme che da taluni possono essere, ed anche giustamente, desiderate.

Oggi non ci allontaniamo dal soggetto, che, per quanto modesto, è nondimeno assai importante, di questo disegno di legge, che da qualche anno è già innanzi alla Camera, che da qualche anno è soggetto di esame, di discussioni, di controversie, tutte però conducenti a provare la necessità che certe modificazioni alle leggi attuali si facciano. Con

questo disegno di legge le modificazioni che si reputano necessarie e buone sono proposte e raccomandate. Se alla Camera parrà che altre e più buone ancora se ne possano fare, ciò potrà esser soggetto di esame e di nuovi disegni, ciò che non impedisce che, senza deviare e senza divagare, noi possiamo presto far divenire legge dello Stato queste modificazioni che migliorano essenzialmente il regime del credito fondiario.

Ad altro tempo, ad altri disegni di legge rimandiamo quelle riforme che non saranno ritocchi o modificazioni, ma piuttosto un sostanziale rinnovamento del presente sistema di credito fondiario. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. L'onorevole Vischi ha portato qui la questione che egli si proponeva di trattare nell'interrogazione, e perciò mi sembra dover mio di dargli subito qualche risposta riguardo agli appunti che ha fatto intorno alle disposizioni del regolamento in esecuzione dell'articolo 1° dell'Allegato S alla legge ultima per i provvedimenti finanziari.

L'onorevole Vischi accusa quel regolamento di essere contrario alla legge.

Ora io temo che in parte egli abbia frainteso quelle disposizioni. Prima di tutto osservo che se il regolamento fosse stato illegale, esso non sarebbe stato registrato dalla Corte dei conti: quindi nulla vi è a ridire in quanto alla forma della legge. Quanto allo spirito, quando accettai di inserire nell'articolo quell'ultimo comma cui accennava l'onorevole Vischi e con cui, con forma inusitata si diceva che nel regolamento si sarebbero determinate le norme per disciplinare la facoltà concessa ai mutuatarî, dichiarai che non intendevo mai di non tener conto di due condizioni fondamentali, quella cioè della garanzia presentata dall'immobile del debitore, e quella della buona volontà da questi dimostrata nel sodisfare il suo debito. E l'articolo 1° del regolamento tiene appunto conto di queste due condizioni, e distingue varie classi di debitori.

In primo luogo viene quella dei debitori che dopo aver ricevuto dai crediti fondiari degli istituti d'emissione l'equivalente del mutuo non hanno mai fatto fronte, nemmeno nel primo anno, al pagamento delle rate pattuito.

A me par chiaro che lo spirito della

legge non era di concedere larghezza a danno degli Istituti, favorendo debitori che manifestamente avevano abusato del credito degli Istituti medesimi per poi nemmeno conservare le cartelle o procacciarsi i mezzi necessari al pagamento delle due prime semestralità del mutuo.

Certo, non si può supporre che il legislatore abbia voluto che gli Istituti facessero nuve larghezze a questi debitori, per dar loro modo di andare avanti di nuovo per altri due o tre anni, godendosi i redditi delle proprietà e i frutti delle cartelle.

L'altra categoria di debitori è quella costituita da mutuatari che, per parecchi anni, avessero fatto fronte ai loro impegni, ma che, poi, per condizioni non dipendenti dalla loro volontà, per la crisi generale, si son trovati nella necessità di tardare e poi di sospendere il pagamento delle semestralità. Ho creduto che, quando ci fosse stata la prova evidente, pel fatto di aver già ammortizzato un dieci per cento del proprio debito, della buona volontà del debitore di fare tutto il possibile per soddisfare ai suoi doveri, ci fosse già una ragione sufficiente per concedere a questo debitore un quasi-diritto, direi, di ottenere il prolungamento del tempo per soddisfare il suo debito. Così, entro questi confini si è ristretto (e, forse, questa sarebbe la restrizione che mi si potrebbe accusare di aver introdotto, ma in senso opposto a quello indicato dall'onorevole Vischi) la libertà degli Istituti nel non concedere il prolungamento.

Non ho qui il testo del Decreto del 25 settembre, perchè non mi aspettavo che, oggi, venisse innanzi questa questione.

Tuttavia sono sicuro che esso dice che, quando si tratta di un debitore che abbia già ammortizzato un decimo del suo debito, l'istituto, purchè non vi ostino ragioni speciali o straordinarie, deve concedere il prolungamento.

Io, dunque, ho un po' sforzato, se vogliamo, gli articoli della legge, in quanto ho limitato la libertà degli Istituti, ma in senso precisamente contrario a quello per cui mi accusava l'onorevole Vischi.

Rispetto all'altra grande massa di debitori, che non fossero in queste condizioni, il Decreto lascia agli Istituti di valutare le condizioni morali, e le necessarie garanzie per assicurare il loro credito e l'adempimento degli obblighi del debitore.

Io ripeto quello che brevemente dissi nel luglio davanti alla Camera: il Governo non ha mai inteso di proporre al Parlamento una legge di remissione di debiti. Noi abbiamo fatto per i crediti fondiari degli Istituti di emissione una legge intesa prima ad agevolare la loro liquidazione, e poi a permettere loro di concedere ai rispettivi debitori tutte quelle facilitazioni che potessero avvantaggiarli senza proprio danno.

Prego la Camera di pensare che qui si tratta degli Istituti di emissione, e che essi debbono alle scadenze delle cartelle, far fronte a tutti i pagamenti di queste.

Se voi cagionate loro un danno con allungamenti non ponderati e non giustificati dei termini pel pagamento dei crediti, voi li mettete in condizioni sempre più difficili per poter far fronte ai loro obblighi, e li costringete ad allargare la circolazione fondata sulle immobilizzazioni.

Dichiaro quindi fin da ora che mi sarebbe assolutamente impossibile di accettare gli articoli aggiuntivi della Commissione, in quanto si riferissero ai crediti fondiari in liquidazione degli Istituti d'emissione.

Io ammetto che le disposizioni di questa legge che possono o ridurre tasse, o agevolare il procedimento, possono anche essere applicabili a riguardo dei crediti fondiari degli Istituti d'emissione; ma per quanto riguarda la liquidazione di questi Istituti, non è ammissibile che il Parlamento oggi venga a disfare quello che ha già fatto.

Nel luglio davanti alla Camera, ed in agosto, dinanzi al Senato, quando fu discusso il disegno di legge sui provvedimenti di tesoro e di finanza, le proposte che ora sono davanti alla Camera con questo disegno di legge erano già state presentate, e il Parlamento deliberò con piena cognizione di causa su quello che intendeva di fare riguardo ai crediti in liquidazione degli Istituti d'emissione. E certo io, come mi opposi allora che si facesse diversamente, così mi oppongo anche oggi.

Vischi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'articolo 74 del regolamento lo vieta.

Vischi. Per una dichiarazione.

Presidente. Allora parli.

Vischi. La mia dichiarazione è questa. Io mi riferisco alle parole stesse dell'onorevole Balenzano il quale disse, discutendo l' allegato S dei provvedimenti finanziari, che tro-

vandosi dinanzi alla Camera un altro disegno di legge d'indole generale sul credito fondiario noi ci riservavamo di sostenere a tempo opportuno il nostro emendamento. Ecco perchè abbiamo riaperta la discussione.

Accetto ora l'affettuoso rimprovero che mi ha fatto il relatore di aver anticipato qui la discussione, e dichiaro che risponderò all'onorevole ministro, quando parleremo dell'articolo 33 della Commissione.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

« Art. 1. I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritto di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o purgazione di ipoteca. »

Qui verrebbe il capoverso della Commissione. Il Governo lo accetta?

Sonnino Sidney, ministro del tesoro. Sì.

Presidente. Allora lo leggo.

« Inoltre pagano all'Istituto, affinché questo ne sodisfi il pubblico Erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possono a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. »

« Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reinscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

« Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a 10 centesimi annui per ogni 100 lire della somma residuale.

« Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il beneficio della riduzione di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

« I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie. »

Su questo articolo è proposto il seguente emendamento:

Al 1° alinea dell'articolo sostituire in fine:

« La spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d'ipoteche. »

L'onorevole Morelli-Gualtierotti ha facoltà di svolgerlo.

Morelli-Gualtierotti. Io spero che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro riconosceranno l'opportunità di questa correzione, la quale è puramente di forma.

La parola *purgazione* d'ipoteca in questo caso non corrisponde all'esattezza del linguaggio giuridico, perchè qui evidentemente si è voluto parlare della *cancellazione* dell'ipoteca, ed il Codice civile non riconosce che la parola *cancellazione*, ed è risaputo che la purgazione dell'ipoteca è l'istituto con cui il terzo acquirente libera gli immobili acquistati dalle ipoteche, che li gravano. Questa parola, che è entrata certo per isvista nella redazione dell'articolo del disegno di legge ministeriale, potrebbe dar luogo ad ambiguità, che nelle leggi sono sempre da evitarsi e d'altra parte essa contrasta con la esattezza del linguaggio giuridico.

Io credo dunque che nè la Commissione nè il ministro avranno difficoltà ad accettare l'emendamento, che io propongo.

Presidente. Invito il ministro a dichiarare se accetta questo emendamento.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Lo accetto.

Presidente. La Commissione?

Balenzano, relatore. Non ho nessuna difficoltà ad accettarlo, pur notando che la parola *purgazione* è nella legge organica del 1835, e perciò è stata ripetuta la stessa parola. Però se si vuol mettere *cancellazione* invece di *purgazione* io non mi oppongo.

Presidente. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Morelli-Gualtierotti, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo ora a partito l'articolo 1° con lo emendamento testè approvato.

(È approvato).

« Art. 2. Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta. »

(È approvato).

Onorevole ministro, accetta sull'articolo 3 la dizione proposta dalla Commissione?

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. L'accetto.

Presidente. « Art. 3. Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti dall'articolo 1°.

« Questi compensi consisteranno per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

« Tale compenso non è dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

« Fermo restando il disposto dell'alinea precedente, quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualità, qualunque sia la durata del mutuo.

« Nessun diritto sarà dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere. »

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito quest'articolo 3.

(È approvato).

« Art. 4. Gl'Istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme recuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

« In tal caso gli Istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle quante, al valore nominale, corrispondono al residuo capitale del mutuo. »

(È approvato).

« Art. 5. ... » Onorevole ministro, accetta sull'articolo 5 la formola della Commissione?

Sonnino, ministro del tesoro. L'accetto.

Presidente. « Art. 5. Senza pregiudizio dell'obbligo e responsabilità dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione di ufficio prescritta dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1885, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge. »

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all'Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all'Istituto.

« Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prenderà nota.

« In virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso, come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche, di sequestro, d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quand'anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.

« In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio. »

Presidente. Prego l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di dichiarare se accetta la formula, presentata dalla Commissione.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Anche le modificazioni all'articolo 6 furono concordate tra Ministero e Commissione, anzi non poche di queste modificazioni furono proposte dal Ministero per essere introdotte nel disegno di legge della Commissione. Però desidererei che al quarto paragrafo là dove è detto: « In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche » si aggiungesse « di interruzione della prescrizione di esse » e il resto come segue, affinché sia ben determinato, che, ogni qualvolta la notificazione è fatta, qualunque atto, compreso quello della interruzione della prescrizione, deve essere esercitato contro il successore.

Presidente. Nessuno facendo osservazioni, rileggo l'articolo 6 con la variazione proposta dal ministro.

« Art. 6. I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all'Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunciare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all'Istituto.

« Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prenderà nota.

« In virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i

fondi, lo Istituto procederà contro di loro nel modo stesso, come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziari, compresi quelli di rinnovazione d'ipoteche e d'interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono esser diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di aventi causa o terzi con o senza divisione.

« In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio. »

Lo pongo a partito.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Onorevole ministro, accetta sull'articolo 7 la redazione della Commissione?

Sonnino, ministro del tesoro. L'accetto.

Presidente. « Art. 7. Il domicilio dell'Istituto creditore, per gli effetti dell'articolo 1987, n. 2 del Codice civile, si ritiene sempre eletto nel luogo della sua sede, anche per i mutui, per i quali già vi fosse elezione di domicilio ai sensi del detto articolo. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 8. Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'Istituto avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. A me pare che questa disposizione di legge leda il diritto comune e leda gl'interessi dei terzi, i quali hanno già i loro diritti acquisiti. Intanto non comprendo in qual modo la disposizione contenuta nell'articolo giovi all'Istituto perchè può essere messo in vendita il fondo, ma i diritti acquisiti con data certa dai terzi, van rispettati, quando la legge non vi si opponga. (Interruzione).

Sicuro! E poichè l'onorevole Capruzzi dice di no, lo pregherei di darmene la spiegazione. Non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capruzzi.

Capruzzi. Secondo le regole del diritto comune le cessioni e liberazioni di fitti non scaduti, non sono opponibili agli aggiudicatari degli immobili espropriati, salvo che siano fatte in conformità della consuetudine locale, come dispone l'articolo 687 del Codice di procedura civile.

Ora, l'ipotesi che faceva l'onorevole Imbriani nel momento in cui io l'ho interrotto riguardava precisamente questo caso; ed è allora che io ho detto no; appunto per questa considerazione.

Qui l'articolo speciale, che costituisce un diritto singolare a favore degli Istituti di credito fondiario, ha per base un altro concetto. L'organismo giuridico ed economico degli Istituti di credito fondiario richiede necessariamente che si debbano esigere le semestralità, senza di cui non può farsi il rimborso delle cartelle. Invece, ammesso che fosse stata trascritta una cessione anticipata di fitti, e potesse opporsi all'Istituto di credito fondiario, ne deriverebbe necessariamente che il Credito fondiario non potrebbe esigere i fitti già pagati.

Quindi, per queste considerazioni credo che sia giusta l'eccezione che s'introduce con questa legge in materia di mutui di credito fondiario.

Presidente. L'onorevole Luzzati Ippolito ha chiesto di parlare.

Luzzati Ippolito. Mi pare che da questa disposizione non ci sia da temere alcun pregiudizio di terzi; semplicemente perchè, secondo l'ordinamento del Credito fondiario, gl'Istituti di Credito fondiario debbono avere prima ipoteca, e quindi, non essendoci alcun creditore ipotecario anteriore, la disposizione dell'articolo 8, quantunque eccezionale rispetto al nostro diritto civile ed alla nostra procedura, non può recare nessuna lesione a diritti antecedenti.

Perciò mi pare che debba esser mantenuta come venne proposta.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Il regolamento vieta che si parli più d'una volta nella stessa discussione.

Imbriani. Ma io chiedo di parlare per fatto

personale, poichè mi si è attribuita un'opinione, che non ho espressa.

Presidente. Parli pure.

Imbriani. A parer mio, poichè l'ipoteca non vieta di poter percepire anticipazioni e di cedere anche delle annualità, perciò questo articolo, che costituisce una deroga alla legge comune, mi pare che dovrebbe essere eliminato. E così ho espresso il mio pensiero pieno ed intiero.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo ottavo secondo il testo del quale ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 9. Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria, e cessa, se già fosse ordinata, qualora i fondi ipotecati fossero legalmente fittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto, che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.

« In tal caso l'Istituto potrà procedere contro il fittuario con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la esazione delle imposte. »

Morelli-Gualtierotti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti. Poichè vedo che il ministro accenna a voler parlare, così parlerò dopo lui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Il Ministero accetta l'articolo 9, quale è stato proposto dalla Commissione, perchè mira a rendere più breve il tempo dell'amministrazione giudiziaria.

Se non che può avvenire che non si verificano gli estremi contemplati dall'articolo proposto dalla Commissione; vale a dire che i fondi ipotecati non siano affittati e il mutuatario non abbia stipulato, in favore dello Istituto, la delegazione o cessione di fitto.

Quando si verificano questi estremi, la disposizione è buona ed accettabile; ma, se non si verificano, a me sembra che la proposta della Commissione non escluda l'articolo 9 della proposta del Ministero, il quale potrebbe trovare termine di applicazione in quel caso.

E spiego il perchè credo che sarebbe molto opportuno mantenere, come parte del nuovo articolo, l'articolo 9 del Ministero, il quale è introdotto non per creare un privi-

legio a favore degli Istituti di credito fondiario e una deroga al diritto comune, ma nell'interesse degli altri creditori ipotecari; imperocchè se l'Istituto non avrà la sicurezza di essere rimborsato delle anticipazioni destinate al mantenimento ed alla conservazione del fondo, queste spese non le farà, ed allora il fondo dovrà diminuire di prezzo con danno principalmente degli altri creditori ipotecari, i quali, si sa, sono tutti dopo l'Istituto di credito fondiario. Quindi è una disposizione intesa a tutelare l'interesse dei creditori posteriori piuttostochè a favorire quello del creditore primo, che è l'Istituto di credito fondiario, il quale potrà facilmente essere pagato del suo avere anco con la diminuzione del prezzo e del valore del fondo che, se sarà conservato, manterrà altresì un valore e un prezzo del quale possono profittare anche i creditori successivi.

Ecco perchè parrebbe al Ministero che l'articolo 9 proposto da esso possa aggiungersi all'articolo 9 surrogato dalla Commissione pel caso in cui le condizioni indicate nell'articolo della Commissione non si verificassero.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. La Commissione è dolente di non poter aderire all'invito dell'onorevole ministro. Finora risulta che le somme pagate agli Istituti di credito fondiario sono assorbite per oltre un quarto dalle spese di amministrazione. La Commissione si è preoccupata seriamente di questa condizione di cose degli amministratori giudiziari. Ora, quando si accordasse il privilegio che chiede il Ministero, è indubitato il fatto della lesione dei diritti dei creditori ipotecari posteriori. Si comprende il privilegio per le spese di conservazione sui frutti; ma quando volete estendere il privilegio sugli immobili, non potete che ferire direttamente il diritto acquisito dai creditori ipotecari posteriori.

La Commissione si è permessa di proporre una cosa molto semplice per l'avvenire; gli Istituti di credito fondiario possono nei loro contratti venturi aumentare la loro ipoteca anche per le possibili spese di conservazione e sono nel loro diritto; i creditori che vengono dopo sanno che c'è un diritto ipotecario da parte dell'Istituto di credito fondiario, anche per le spese di conservazione. Ma se voi approvaste oggi la proposta ministeriale

verreste a ferire gli interessi e i diritti dei creditori ipotecari per l'epoca precedente a questa legge.

Ora, non ci par giusto che con una legge vadano a violarsi i diritti privati. Per cui la Commissione prega l'onorevole ministro a non volere insistere nella sua proposta. Ripeto, per i contratti venturi si potrà anche estendere la ipoteca per le spese di conservazione; per i passati vi è il privilegio sui frutti, e questo basta. Se non vi fosse altra ragione, onorevole ministro, la inesistenza di un privilegio immobiliare dovrebbe imporre agli Istituti di esser più miti e guardinghi nell'uso e abuso degli amministratori giudiziari che spesso amministrano con danno e degli Istituti e dei mutuatari.

La Commissione quindi insiste nella soppressione dell'articolo 9 del Ministero.

Presidente. Onorevole ministro...

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. Mi duole che l'onorevole relatore non abbia compreso il vero spirito dell'articolo 9...

Vollaro De-Lieto. Allora siamo tutti asini! (*ilarità*).

Barazzuoli, ministro d'agricoltura e commercio. No, siete tutti dotti: ma voi attribuite uno scopo ed un significato all'articolo 9; il Ministero gliene attribuisce un altro; ed appunto per questo la proposta fu fatta. Consideri il relatore che non è a lesione del diritto dei creditori fondiari che vien fatta la nostra proposta, ma è a tutela del loro interesse. Imperocchè se il fondo non sarà conservato, a soffrirne sarà principalmente il creditore posteriore perchè l'Istituto, avendo sempre la prima ipoteca, resterà assai probabilmente al coperto. Il primo prezzo del fondo va ad esso Istituto; se il prezzo poi diminuisce per deperimento del fondo medesimo, chi soffrirà, ripeto, sarà sempre il creditore posteriore e non l'anteriore. Il venire a dirci che le anticipazioni per conservare il fondo costituiscono un pericolo ed una lesione pel diritto altrui, è dire una cosa che non risponde al vero.

Quindi il Ministero, mentre si rimetterà al giudizio della Camera, ritiene che il fatto della conservazione dell'articolo da lui proposto tornerà utile ai creditori posteriori, i quali saranno agevolati per il maggior possibile rimborso del loro avere.

Non è poi esatto asserire che queste spese non assorbirebbero una parte del capitale

perchè l'anticipazione deve essere giustificata, e quel tanto di cui il fondo viene ad essere conservato e migliorato di valore, quel tanto solamente sarà ciò che spetta all'Istituto e non di più; quindi non v'è il pericolo che questo privilegio assorba a danno dei creditori posteriori una parte del prezzo del fondo, mentre il privilegio riguarda solo quel *tantum* vero, effettivo e reale che è stato speso per la conservazione del fondo. Ecco la ragione per la quale il Ministero crede che, pur plaudendo all'articolo proposto dalla Commissione, si debba aggiungervi questo che diviene applicabile solo nel caso in cui abbia luogo l'amministrazione giudiziaria, e non sia riuscita possibile la delegazione o la cessione di fitti a favore dell'Istituto mutuante.

Balenzano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Da banda il compimento dell'onorevole ministro; cerchiamo di intenderci dopo le spiegazioni da lui date. Il sequestratario giudiziale anticipa delle spese per la conservazione dell'immobile: quali sono queste spese? Prendiamo un esempio. Ci è una casa in Roma in cui il sequestratario crede che per poterla conservare occorrono delle spese rilevanti: fa queste spese e le giustifica con la necessità loro che soltanto egli ha apprezzata. Allora il creditore ipotecario posteriore naturalmente è posticipato per tanto, per quanto il sequestratario anticipa, per dovere, secondo lui, conservare l'immobile.

Ora io domando all'onorevole ministro: secondo il diritto comune, quali sono le norme di legge? Quando il sequestratario giudiziale voglia fare spese per la conservazione dell'immobile, si rivolge al Tribunale, e si fa autorizzare a fare quelle spese che il magistrato riconosce indispensabili per la conservazione dell'immobile. Ora che difficoltà può esservi che il sequestratario o amministratore del credito fondiario sia sottoposto al magistrato, come può esservi sottoposto qualunque altro? Voi, con questo articolo, rendete arbitro l'amministratore del credito fondiario, invece del magistrato. Potete avere larga fiducia negli amministratori del credito fondiario; ma noi, siccome siamo nella vita pratica, e vediamo praticamente l'uso che si fa degli amministratori giudiziari, e sappiamo quali sono le spese di conservazione degli

immobili, vi diciamo una cosa sola: se credete che siano indispensabili queste spese, fatevi autorizzare dal magistrato; allora, non vi potrà essere offesa da parte di alcuno; ma dare l'arbitrio all'amministratore giudiziario, di fare spese colossali che vadano a detrimento dei creditori posteriori, alla Commissione non par giusto, non pare equo, e noi ci permettiamo di pregar la Camera di rigettare questo privilegio, in favore del credito fondiario. (*Bene! Bravo!*)

Imbriani. Se lo mangiano l'immobile gli amministratori!

Presidente. Parli, onorevole Morelli-Gualtierotti.

Morelli-Gualtierotti. Avevo chiesto di parlare, appunto per sollevare la questione, che è stata ora agitata; perchè mi era sembrato che il ministro consentisse ad abbandonare la disposizione, che aveva da prima formulato in questo articolo.

Io non credo che l'articolo meritasse l'opposizione, che ha sollevato presso la Commissione; io credo che, se esso ha un peccato in sé, sia questo solo, che lo si potrebbe forse ritenere superfluo: perchè, almeno come oggi è concepito, non fa che sancire un privilegio, che forse nel combinato disposto degli articoli 1961 e 1962 del Codice civile era già sancito.

Prima d'ora il Ministero proponeva una formula, contro la quale potevansi, a ragione, sollevare le obiezioni che oggi si sono proposte; poichè si comprendevano in questo privilegio, non tanto le spese per la conservazione dell'immobile, quanto anche quelle di coltivazione, delle scorte vive e morte, insomma una quantità di spese, che veramente potevano allargare indefinitamente l'arbitrio dei sequestratari giudiziari, e rappresentare un pericolo per i creditori.

Ma oggi, dal momento che il Ministero ha modificato la sua proposta, ed ha ristretto il privilegio alle sole spese di conservazione, e che nella sua relazione ci fa osservare come quest'articolo non sia che la riproduzione d'un articolo della convenzione intervenuta tra gli istituti di credito fondiario ed il Governo, articolo il quale si riferiva principalmente alle anticipazioni ed ai pagamenti che l'Istituto di credito fondiario, o, per esso, l'amministratore giudiziario avesse fatto, trovo che quest'articolo non è poi di quell'eccessivo rigore, che la Commissione gli attribuisce.

Perchè oggi più che mai è necessario che il creditore espropriante sia pronto a parare il colpo che può venire a carico dell'immobile espropriato dall'esattore; il quale, anche pendente l'espropriazione, e così anche dopo la trascrizione del precetto, può investire l'immobile, e surrogarsi a chicchessia, anche al Credito fondiario, fino ad appropriarsi l'immobile stesso se le imposte non vengono pagate.

Ora è utile, nell'interesse di tutti i creditori, iscritti e non iscritti, che il creditore espropriante sia pronto a sborsare la somma necessaria per impedire che l'esattore eserciti il suo privilegio.

Questo caso è appunto uno di quelli inclusi nell'articolo 9 del Ministero. Anche senza l'articolo 9, il privilegio si sarebbe potuto egualmente vantare, inquantochè l'Istituto fondiario avrebbe potuto sempre invocare il diritto di surrogazione legale nel privilegio dell'esattore, secondo il diritto comune.

Che se pure si voglia prescindere da questo, che è forse il caso tipico delle spese di conservazione, e si voglia strettamente attenersi alla disposizione dell'articolo, cosicchè si riconosca il privilegio per le altre spese di mera conservazione, anche in questa ipotesi non saranno mai possibili quegli inconvenienti, cui accennava testè il relatore, poichè non si potrà, a modo d'esempio, mai considerare come spesa di conservazione una spesa, che tenda all'incremento del fondo.

Ed infatti, se la legge si applica nel suo vero senso, spesa di conservazione sarà soltanto quella, la quale mira ad impedire la caduta, il deperimento assoluto del fondo espropriato.

Il relatore vorrebbe che il sequestratario giudiziario fosse obbligato a rivolgersi all'autorità giudiziaria perchè riconoscesse la necessità di queste spese. Ma, quando si tratta di vere e proprie spese di conservazione, l'onorevole relatore comprenderà che non si può stare ad aspettare l'autorizzazione del tribunale.

Voci. Del presidente!

Morelli - Gualtierotti. Tanto peggio se è il presidente; perchè questi sarà sempre molto corvivo ad ammettere siffatte spese di conservazione, e riconoscerne la necessità e l'urgenza.

Mentre se questo privilegio verrà riservato come oggetto di discussione, alla pari di tutti

gli altri argomenti nella graduazione, i creditori avranno sempre diritto di contestarne l'esistenza.

Quando, in altri termini, il sequestratario giudiziario dovrà render conto della sua gestione, e il vostro diritto non sia pregiudicato da una sentenza del tribunale o da una ordinanza del presidente, come voi vorreste, sarete tanto più liberi di contestare l'esistenza del privilegio, e sarete tanto più facilmente autorizzati a sostenere che quelle spese, non essendo di conservazione, non possono godere del privilegio.

Questo per ciò che concerne l'articolo proposto dal Ministero.

In quanto a quello proposto dalla Commissione non avrei nulla da dire per la prima parte, eccettuando una osservazione di forma, che mi permetterò di fare in seguito; ma ho da dire qualche cosa sulla seconda parte. È vero che i privilegi, che si concedono al Credito fondiario, sono stabiliti nell'interesse della generalità dei cittadini, poichè tutti hanno interesse che gli istituti di Credito fondiario siano garantiti non solo colle ipoteche, ma anche coi mezzi di esecuzione. Però i privilegi sono sempre odiosi, quindi, anche se necessari, non estendiamoli troppo.

Abbiamo già stabilita una procedura speciale colla legge del Credito fondiario. Ora con questo secondo comma dell'articolo della Commissione veniamo a concedere all'Istituto di Credito fondiario il diritto di valersi, per procedere contro il mutuatario, anche della procedura speciale stabilita in favore dello Stato per l'esazione delle imposte.

Io non posso proporre a quest'ora un emendamento; ma credo che la Commissione ed il ministro farebbero molto bene, per non accumulare un privilegio sull'altro, ad abolire codesto secondo comma dell'articolo 9.

Comunque sia, se l'articolo 9 deve rimanere, pregherei vivamente la Commissione (e la preghiera la faccio in nome della lingua italiana) di voler sopprimere o cambiare la dicitura dell'articolo stesso, in cui si parla di fondi *fittati*, e di *fittuario*.

Anche l'onorevole ministro ha ritenuto che mancasse un *af*, perchè arrivato all'articolo 9 ha testè letto *affittato* e non *fittato*. Infatti queste parole: *fittare*, *fittuario* non sono corrette nè ammesse dalla Crusca. E perciò pregherei la Commissione ed il ministro di

voler consentire questa lieve correzione di forma.

Voci. A domani!

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

« Termine all'esercizio delle azioni di rivendicazione e svincolo dei beni costituenti la dotazione di benefici e cappellanie di patronato laicale soppressi colle leggi anteriori a quella del 15 agosto 1867, n. 3848.

Presenti e votanti	256
Maggioranza	129
Voti favorevoli	185
Voti contrari	71

(La Camera approva).

« Modificazioni all'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza. »

Presenti e votanti	254
Maggioranza	128
Voti favorevoli	183
Voti contrari	71

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interrogazione e di interpellanza pervenute alla Presidenza.

Borgatta, segretario, legge.

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno all'applicazione della legge doganale nei riguardi delle merci avariate, come grani, caffè, ed altri generi.

« Fasce, Sanguinetti, Carenzi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere quale provvedimento creda di adottare verso la Presidenza del Consiglio provinciale di Caserta, che, violando la tassativa disposizione della legge Comunale e Provinciale,

non convoca il Consiglio su formale domanda di oltre un terzo dei consiglieri.

« Montagna. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno per sapere se sia a sua conoscenza l'ingerenza esercitata dal prefetto di Caserta sulla Commissione straordinaria e sul Consiglio provinciale.

« Montagna. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se intenda presentare al Parlamento la proposta di storno di fondi per rimborsare al R. Ricovero di mendicizia di Bologna la somma, della quale questo è creditore per il mantenimento degli inabili al lavoro.

« Marescalchi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno circa le ragioni, per le quali il Consiglio provinciale di Terra di Lavoro non fu convocato nel giorno prescritto dall'articolo 194 della legge Comunale e Provinciale.

« Morelli Enrico. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se intenda di presentare, prima del marzo 1896, un disegno di legge per prorogare il termine di dieci anni stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 1° marzo 1886.

« Calleri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro e della guerra per sapere se non intendano adottare qualche provvedimento per eliminare il danno che dal disposto delle vigenti leggi sulle pensioni dei veterani deriva ai più anziani e più bisognosi fra essi.

« Borsarelli. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, intorno ai provvedimenti che intende adottare per l'Amministrazione del Manicomio di Aversa.

« Verzillo. »

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno intorno allo scioglimento del Consiglio provinciale di Caserta.

« Verzillo. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia sul ritardo avvenuto nella presentazione del disegno di legge per l'Istituzione delle Sezioni di Prettura.

« Omodei. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, se sia a conoscenza delle indebite e notorie ingerenze esercitate sulla Commissione straordinaria della provincia di Terra di Lavoro dopo lo scioglimento di quel Consiglio provinciale, del modo partigiano con cui ha proceduto, delle illegalità commesse, per cui è stato possibile sopprimere un terzo circa dei consiglieri provinciali debitamente eletti e apprestare un Consiglio illegale ed artificiale.

« Desidera pure sapere se il ministro sia informato del modo come questo Consiglio ha proceduto e procede finora, rifiutando con ogni mezzo di discutere i numerosi reclami elettorali per impedire la reintegrazione della veridicità delle elezioni.

« Grossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio sulla politica estera del Governo, compresa la politica africana.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio ed ai ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, sulle tristissime condizioni economiche delle Puglie e specialmente del circondario di Barletta.

« Imbriani-Poerio ».

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Prego poi l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere alle interpellanze, che gli furono rivolte.

Crispi, presidente del Consiglio. Delle interpellanze iscritte nell'ordine del giorno, cinque erano state presentate prima della proroga del Parlamento; tutte le altre lo furono poi.

Il Ministero le accetta, ma per fare una discussione seria e con qualche risultato,

chiedo alla Camera che le varie interpellanze dirette al ministro dell'interno, le quali insieme riunite daranno l'occasione di discutere sulla politica interna del Governo, chiedo che siano tutte raggruppate e che i proponenti esponano le loro idee alle quali il Ministero poi risponderà. A tale oggetto pregherei che si fissasse all'inizio della discussione un giorno speciale, e poichè non posso credere che tutti gl'interpellanti ed il Ministero, alla sua volta, possano in un giorno esaurire la materia, proporrei, se alla Camera non dispiace, la giornata di martedì e quelle altre che potranno essere necessarie.

Chiedendo che si raggruppino le varie interpellanze che riflettono la politica interna, non intendo di escludere quelle che si riferiscono alla politica ecclesiastica; nulla di più serio nella politica interna che la politica ecclesiastica.

Quindi la mia preghiera alla Camera comprende anche la politica ecclesiastica.

Presidente. Onorevole Mazza, Ella ha domandato di parlare: ne ha facoltà.

Mazza. Rinunzio a parlare dopo la dichiarazione del presidente del Consiglio.

Rosano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rosano. Accetto la proposta del presidente del Consiglio e sarò martedì a sua disposizione.

Crispi, presidente del Consiglio. A disposizione della Camera!

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Barzilai. Vorrei domandare all'onorevole presidente del Consiglio se egli non creda di dover prendere un provvedimento speciale anche per alcune altre interpellanze, delle quali non si può certo disconoscere il carattere di attualità e di urgenza; alludo alle interpellanze sulla politica estera in rapporto agli avvenimenti, che si svolgono in Oriente. Desidererei quindi sapere dalla sua cortesia se egli intenda che queste interpellanze siano sottratte a quella fossa comune, alla quale sono destinate tutte quelle, delle quali non si delibera lo svolgimento in un giorno determinato.

Crispi, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Crispi, presidente del Consiglio. Non le avevo escluse, ma naturalmente non intendevo ri-

fiutare che alle medesime si rispondesse. Se poi la Camera vuol comprendere insieme la politica interna ed estera, io non mi oppongo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

Papa. Propongo alla Camera una modificazione al suo ordine del giorno. Domani in principio di seduta, terminerà certamente la discussione della legge sul Credito fondiario e delle altre, fino al n. 7 dell'ordine del giorno. Poi dovrebbe cominciare la discussione sulle leggi militari, iscritte al n. 8 dell'ordine del giorno. Ora io prego la Camera di concedere una breve proroga a questa discussione, e dico subito la ragione della mia domanda. La relazione della Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge, benchè presentata alla Camera l'ultimo giorno della seduta di luglio, fu tuttavia distribuita solamente la sera del giorno 20 corrente, cosicchè solamente ieri si potè metterla nell'ordine del giorno. Per molti colleghi assenti, e che sono interessatissimi a questa discussione, questa presentazione riesce dunque improvvisa; d'altronde è questo un argomento molto importante, che non è bene resti interrotto dalla discussione delle interpellanze, che durerà più giorni. Quindi prego la Camera di volere accogliere la mia proposta di rimandare la discussione di questo disegno di legge a dopo la discussione sulla politica interna.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Fra le interpellanze presentate ve n'è una sulle difficilissime e tristissime condizioni economiche delle Puglie, e specialmente del circondario di Barletta. Poichè questa ha un carattere assolutamente urgente, perciò domanderei che venisse compresa tra quelle relative alla politica interna.

Questa interpellanza tende ad ottenere una risposta esplicita, netta, sulle intenzioni del Governo e sui provvedimenti che intende adottare, perchè si provveda a questa condizione tristissima di cose. Perchè si tratta di gente che muore di fame, come risulta dagli stessi certificati dei medici che han potuto osservare che la causa di molte malattie...

Presidente. Ma, scusi, Ella entra nel merito.

Imbriani. Non entro nel merito; spiego l'urgenza della cosa.

Perciò chiedo che questa interpellanza venga raggruppata con quelle relative alla politica interna, che sia discussa diffusa-

mente, e che il Ministero la prenda nella dovuta considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha detto di volere discutere martedì tutte le interpellanze, che riguardano la politica interna, gli rivolgo preghiera di unire a queste interpellanze anche le interrogazioni che gli sono state rivolte dai deputati della provincia di Caserta, le quali riguardano precisamente la politica interna.

Presidente. Onorevole Visocchi, la procedura delle interrogazioni è affatto diversa. Le interrogazioni devono di diritto svolgersi in principio di seduta, quindi non hanno nulla di comune con le interpellanze, alle quali il presidente del Consiglio ha dichiarato di voler rispondere.

Visocchi. Allora, se l'onorevole presidente mi permette, convertirò in interpellanza la mia interrogazione.

Presidente. È nel suo diritto.

Onorevole presidente del Consiglio, con la sua proposta ha Ella inteso che si deroghi al Regolamento, il quale prescrive che ogni lunedì si svolgano le interpellanze?

Perchè se non vi si dovesse derogare, allora, dovendosi nella seduta di lunedì svolgere delle interpellanze, parmi che si potrebbe cominciare addirittura in quel giorno lo svolgimento di quelle relative alla politica interna ed estera del Gabinetto.

Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. In genere io non intendo derogare al sistema seguito fino ad oggi. È un fatto speciale questo, del quale ho parlato. E poichè il presidente vorrebbe mettere per lunedì le altre interpellanze, dirò alla Camera la ragione vera, per la quale chiesi che la discussione delle interpellanze sulla politica interna ed estera cominciasse martedì. Lunedì noi chiediamo alla Camera, che sia permesso al mio collega del Tesoro di fare l'esposizione finanziaria, la quale credo che interessi non solo il paese all'interno, ma anche all'estero. Quindi vorrei, che la giornata di lunedì fosse unicamente destinata a questo grave argomento e martedì poi tratteremo la politica interna ed estera. (*Benissimo!*)

Agli altri deputati che vorrebbero far comprendere anche in quella discussione domande d'altro genere, io risponderò che il

Ministero se ne occuperà dopo la discussione della politica interna ed estera. Come vedono, non le rimando troppo al di là. Appena terminato lo svolgimento dell'interpellanze sulla politica interna ed estera e dopo che il Ministero avrà date le sue risposte, verrà il turno delle altre interpellanze.

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare.

Prinetti. Volevo chiedere anzitutto un chiarimento, e quindi fare una piccola proposta.

Il chiarimento ch'io domando è questo: s'intende che, cominciandosi la discussione delle interpellanze martedì, questa proseguirà, occorrendo, anche nei giorni successivi?

Crispi, presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Sicuramente.

Prinetti. Allora la mia proposta è questa: che si discutano separatamente quelle, che riguardano la politica interna ed ecclesiastica del Gabinetto da quelle che concernono la politica estera. Mi pare che i due argomenti siano così difformi che sia bene tenerli fra loro distinti.

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà di parlare.

Barzilai. Io sono nello stesso ordine d'idee dell'onorevole Prinetti. Crederei inopportuna la confusione dei due argomenti; ma, poichè il presidente del Consiglio ha detto che non ha difficoltà a rispondere all'uno e all'altro, è questa una questione che spetta risolvere al nostro presidente. Si potrebbe, secondo me, cominciare con la discussione sulla politica interna e poi passare alla politica estera.

Poichè ho facoltà di parlare farò un'altra osservazione. Alcuni colleghi, credendo che il Ministero non avrebbe accettato, per ora, alcune interpellanze sulla politica interna, hanno presentato delle interrogazioni. Sarebbe dunque il caso di riunire queste interrogazioni con le interpellanze per non costringere il ministro a rispondere due volte.

Presidente. L'onorevole Gaetani di Laurenzana Antonio ha facoltà di parlare.

Gaetani di Laurenzana Antonio. Io aveva chiesto di parlare per associarmi al collega Visocchi nel pregare il ministro dell'interno a consentire che alla interpellanza sulla politica interna siano riunite le interrogazioni speciali, presentate da alcuni colleghi della provincia di Terra di Lavoro, e che riguardano un fatto abbastanza grave, e cioè lo scioglimento del Consiglio provinciale. A me

pareva che una questione così seria come quella di sapere se il potere esecutivo possa alterare o sopraffare il suffragio dei liberi elettori, avesse tutti i caratteri di una questione di politica interna, e che il ministro dell'interno dovesse consentire che fosse trattata in quella occasione.

Ora sento che le interrogazioni saranno trattate separatamente: mi auguro che venga presto la loro volta, e che possano essere sollecitamente portate davanti alla Camera.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Si sta discutendo sull'ordine del giorno?

Presidente. Appunto. Che cosa vuol dire?

Imbriani. Vorrei parlare appunto sull'ordine del giorno. Domani sono convocati gli Uffici, ai quali venne deferita la nomina di una Commissione per l'esame delle questioni sollevate dai responsi della Corte di Cassazione relativi al processo di sottrazione di documenti concernenti la Banca Romana. Ora in una questione, che può farsi così passionale, pare a me che non agli Uffici debba essere deferita la nomina di questa Commissione, ma al Presidente della Camera.

Presidente. La nomina della Commissione dev'esser fatta dagli Uffici. La Camera ha così deciso ieri.

Imbriani. Ma la Camera è sempre padrona del suo ordine del giorno.

Presidente. Non è questione di ordine del giorno. Il Ministero ha proposto che sia deferita agli Uffici la nomina di una Commissione; la Camera ha così deliberato, e gli Uffici domani se ne occuperanno.

Imbriani. Io non era presente ieri, e quindi non ho potuto oppormi a questa proposta del presidente del Consiglio. (*Commenti*).

Osservo però che molti colleghi mi assicurano che non hanno inteso affatto questa proposta, e che perciò essa passò senza nessuna votazione come quando non v'è opposizione.

Presidente. La proposta era la seguente: il Ministero chiedeva che fosse deferita agli Uffici la nomina di questa Commissione.

Se alcuno non intese, ciò non importa che tutto non sia stato fatto regolarmente. La Camera assentì chiaramente a tale proposta. Ora mi pare che Ella abbia voluto porre in dubbio...

Imbriani. Non ho mai pensato a porre in

dubbio quello che Ella ha affermato; ho detto solo che molti colleghi mi assicurano di non avere inteso quando ieri passò la proposta.

Presidente. Dovevano prestare attenzione!

Imbriani. Ella ha ragione; ma perciò appunto parrebbe opportuna un'altra discussione della cosa e fors'anco un'altra deliberazione della Camera.

Se si sottraesse alla discussione, forse passionale, degli Uffici ed alla incertezza dei responsi dell'urna degli Uffici la nomina di questa Commissione per affidarla alla imparzialità del Presidente, ciò affiderebbe meglio la Camera ed il Paese.

Presidente. Procediamo con ordine. Anzi tutto vi è la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio.

Rosano. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rosano. Prima di votare sulla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, che (non ne dubito) sarà accettata, mi parrebbe conveniente eliminare l'equivoco, in cui si potrebbe cadere se si dicesse che la discussione della politica interna ed estera debba farsi insieme.

Voci. No! no! È inteso! (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Dunque l'onorevole presidente del Consiglio propone che martedì abbia luogo lo svolgimento delle interpellanze sulla politica interna ed estera del Gabinetto.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

L'onorevole presidente del Consiglio chiese poi che si stabilisse per lunedì l'esposizione finanziaria. Su ciò mi pare che siamo d'accordo tutti.

Voci. Sì! sì!

(*Rimane così stabilito*).

L'onorevole Papa poi propone che la discussione sui decreti militari abbia luogo subito dopo la discussione sulla politica interna ed estera.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetani di Laurenzana Antonio.

Gaetani di Laurenzana Antonio. Rinnovo la preghiera fatta dianzi al presidente del Consiglio ed alla Camera. (*Rumori — Interruzioni*).

Allora trasformerò l'interrogazione in interpellanza. (*Rumori*).

Bertollo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bertollo. Dopo che la Camera ha approvato che, martedì, cominci la discussione delle interpellanze sulla politica interna ed estera, derogando alla formula usuale, pare a me, che, pel numero degli oratori che dovranno parlare, sarà anche conveniente di limitare il tempo... (*Ooh! Ooh! — Rumori*).

Presidente. Facciano silenzio!

Imbriani. Comprendiamo il veleno dell'argomento! (*Si ride*).

Bertollo (*rivolgendosi all'onorevole Imbriani*). Mi perdoni, io non ho mai avuto sottintesi...

Presidente. Onorevole Bertollo, parli alla Camera.

Bertollo. ...perchè credo di aver sempre parlato con scopi obbiettivi. E non ho bisogno che nessuno dei miei colleghi mi metta a posto!

Imbriani. Ma questa è troppo chiara! (*Si ride*).

Bertollo. Dal punto di vista pratico ho creduto di presentare questa proposta; e credo che, se abbiamo desiderio di fare qualche cosa davvero, se non vogliamo fare un'accademia, quando un oratore ha parlato una mezz'ora, ne abbia abbastanza. (*Rumori — Interruzioni a sinistra*).

Imbriani. Il regolamento vieta di leggere più di un quarto d'ora!

Presidente. Onorevole Bertollo, c'è il regolamento. Lei non può ora proporre modificazioni al regolamento.

Bertollo. Vi sono oratori a cui il regolamento non può provvedere.

Io ho creduto di far quella proposta nell'interesse di tutti.

Presidente. C'è il regolamento. Lei non può proporre una modificazione al regolamento.

Imbriani. Rimane la mia proposta, perchè la Commissione che deve esaminare gli atti del processo per sottrazione di documenti sia nominata dal Presidente della Camera, anzichè dagli Uffici.

Presidente. Io non posso mettere nell'ordine del giorno la nomina di una Commissione, senza una deliberazione della Camera...

Imbriani. Interroghi dunque la Camera.

Crispi, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Il Ministero

insiste nella sua proposta. Quindi rigetta, non per diffidenza verso il presidente, nel quale abbiamo ampia fiducia, che cotesta Commissione venga nominata dal presidente.

La Camera deve mantenere la sua deliberazione.

Imbriani. Insisto nella mia proposta e su di essa domando la votazione nominale. (*Oh! oh! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Non posso metterla a partito. Ella fa una mozione, e le mozioni devono essere presentate in tempo e seguire la procedura prescritta dal regolamento.

Imbriani. Abbiamo fatto una proposta e vogliamo che sia posta a partito. Ne abbiamo il diritto. Vogliamo la votazione nominale! (*Rumori — Proteste*) Signor presidente, osservi il regolamento! (*Rumori prolungati*).

Di Laurenzana. Non vogliamo essere sopraffatti dalla maggioranza! (*Oh! oh! — Rumori vivissimi*).

Presidente. Onorevole Imbriani, rispetti l'autorità del presidente.

Imbriani. Io ho la più alta deferenza verso di lei, signor presidente. Ogni pensiero di farle offesa è lungi dall'animo mio.

Presidente. Ella mi rende impossibile di compiere il mio ufficio. Le ho già detto che la sua proposta tende a far revocare una precedente deliberazione della Camera. Dunque Ella fa una mozione, che deve seguire la procedura regolamentare. (*Sì! sì!*)

Imbriani. Ebbene, io converto la mia proposta in quest'altra: propongo che domani non si tengano gli Uffici, e su questa proposta domando la votazione nominale, e presento la domanda sottoscritta da quindici deputati.

Presidente. Dunque l'onorevole Imbriani propone che la Camera deliberi di non riunirsi domani negli Uffici. Sopra questa proposta quindici deputati hanno chiesto la votazione nominale. (*Ooh! — Rumori e commenti vivissimi — Proteste su vari banchi*).

Si procederà alla votazione nominale.

Coloro, che approvano la proposta dell'onorevole Imbriani, risponderanno *sì*; coloro, che non l'approvano, risponderanno *no*.

Si faccia la chiama.

Lucifero, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro che dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero per deliberare.

La seduta termina alle 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione sul disegno di legge:

Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922, (serie 3^a) e 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3^a). (61 e 61 bis)

Discussione dei disegni di legge:

3. Convenzione commerciale con l'Argentina. (115) (*Urgenza*).

4. Spesa straordinaria di lire 50,000 a titolo di rimborso all'Ospedale di S. Matteo in Pavia, per eccedenza di spesa nel mantenimento della *Clinica Ostetrica*. (119) (*Urgenza*).

5. Convalidazione del R. Decreto 12 ottobre 1894, n. 473, sul giuoco del lotto pubblico. (45).

6. Converzione in legge di quattro Decreti 6 novembre 1894 per modificare le leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi e assegni fissi. (56).

7. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Guerci. (112)

8. Domanda di autorizzazione a proseguire il giudizio in Cassazione contro il deputato Agnini. (90)

9. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ferri Enrico. (95)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

